



DISPENSA DI

“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

SOCIO-ASSISTENZIALI”



Indice:

- **Parte prima:**
 - **cenni di educazione civica e diritto costituzionale** pag. 3

- **Parte seconda:**
 - **informazioni sulle figure professionali socio-assistenziali e relative strutture** pag. 25

- **Parte terza:**
 - **Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana e legislazione nazionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale - Il sistema a rete dei servizi sociali, sanitari e socio assistenziali in Italia e in Sicilia** pag 31

- **Parte quarta:**
 - **case management** pag 60

- **Parte quinta – appendice**
 - **studi sulla progettazione, organizzazione, coordinamento e gestione di interventi e servizi socio-assistenziali, educativi e socio riabilitativi (piano d’azione)** pag 64



Parte prima

Cenni di

“Educazione civica e diritto costituzionale”



LO STATO

Possiamo definire lo Stato come una comunità organizzata, stanziata su un determinato territorio, nell'ambito del quale vigono le medesime leggi.

I Greci e i Romani sono da considerarsi gli inventori della struttura e dell'organizzazione dello stato. La loro dottrina ha per molti versi ispirato ed indirizzato l'uomo moderno verso la formazione dello stato moderno. Gli stati moderni nascono dopo la rivoluzione francese, agli inizi del 1800, quando cambiò il modo di concepire la sovranità. Fino ad allora il sovrano governava sui suoi sudditi per diritto di nascita e ricavava la sua legittimazione direttamente dalla divinità; la sua volontà era legge e non conosceva limiti.

La rivoluzione francese introdusse un'altra concezione della sovranità facendola derivare dal popolo ed è infatti il popolo che negli stati moderni manifesta la propria volontà attraverso i suoi rappresentanti liberamente eletti.

Abbiamo parlato finora di popolo, territorio e sovranità perché questi tre elementi sono quelli che costituiscono lo stato. Non esiste stato senza uno di questi tre elementi.

IL POPOLO

Definizione di popolo

Il popolo è l'insieme dei cittadini di uno stesso territorio regolati ed organizzati dalle stesse leggi, uniti generalmente dagli stessi usi, costumi, religione e tradizioni culturali.

Non dobbiamo confondere *popolo* con *popolazione*, perché con quest'ultimo termine di solito ci si riferisce anche agli abitanti che temporaneamente vivono su quel territorio. Possono quindi risiedere in uno stato anche cittadini stranieri per vari motivi (ad esempio per motivi di lavoro, per turismo, ecc'), ma non fanno parte del popolo di quello stato.

La cittadinanza

La cittadinanza è il vincolo che lega un uomo al suo stato. Essa si acquista:

- **per nascita:** e cioè sono cittadini italiani tutti coloro che nascono da genitori italiani;
- **per naturalizzazione:** quando uno straniero che risiede in Italia da almeno 10 anni, chiede di diventare cittadino italiano o per concessione, quando il capo dello stato concede la cittadinanza italiana ad un cittadino straniero residente in Italia da almeno 5 anni;
- **per matrimonio:** quando una donna straniera sposa un italiano o viceversa.

Un'altra differenza da tenere presente è quella fra *stato* e *nazione*.

Generalmente gli individui che vivono in uno stesso stato sono di una stessa nazionalità; ma vi sono casi di cittadini che pur facendo parte di uno stesso stato hanno nazionalità diverse. Un esempio tipico è costituito dalla Svizzera che comprende cittadini di nazionalità tedesca, francese e italiana in questo caso il termine nazione indica più esattamente i cittadini legati tra loro per vincoli di razza, religione, tradizioni e lingua.



IL TERRITORIO

È un altro elemento fondamentale dello stato, infatti, è impossibile immaginare uno stato senza territorio. Il termine territorio indica tutto lo spazio fisico contenuto entro i confini dello stato, confini che possono essere geografici (monti, fiumi, laghi, ecc.) ma anche convenzionali (cioè tracciati con delle linee sulla carta geografica), lo spazio di mare (acque territoriali) che si affaccia sulle coste di quello stato (generalmente 6 miglia) nonché lo spazio aereo sovrastante lo stato e il suo sottosuolo.

LA SOVRANITÀ

Autorità sovrana

Un popolo, anche se è stabilito su un territorio, non costituisce ancora uno stato. Perché si abbia uno stato è necessaria la presenza di un potere supremo e cioè di una autorità sovrana capace di imporre la propria determinazione su tutti i cittadini: il potere o l'autorità cioè di dettare le leggi.

Perché questa autorità riesca efficacemente ad esercitare il suo potere è necessario che essa sia riconosciuta ed accettata dalla collettività, perché la condizione indispensabile alla vita di uno stato è la coesistenza pacifica e la cooperazione fra tutti i suoi membri.

Definizione di sovranità

La sovranità è quindi la somma di tutti i poteri supremi dello stato che ha il diritto, nell'interesse generale di emanare leggi, dare ordini o prendere provvedimenti che si rivelino necessari o utili alla convivenza della collettività.

FORME DI STATO E DI GOVERNO

La forma di stato è data dalla reciproca posizione degli elementi costitutivi dello stato stesso, ossia il rapporto intercorrente tra la sovranità da una parte e il popolo e il territorio dall'altra.

Questo rapporto è stato concepito diversamente nel succedersi delle epoche storiche.

Stato patrimoniale e stato di polizia

Durante il feudalesimo il popolo e il territorio erano patrimonio del re e in questo caso lo stato è detto patrimoniale. Durante il Rinascimento il principe sovrano non considerava il popolo e il territorio come suo patrimonio esclusivo e tuttavia erano entrambi sottoposti alla sua autorità, la sola capace di assicurare il benessere generale: lo stato in questo periodo prende il nome di stato di polizia.

Stato assoluto

Durante il medioevo e il rinascimento la forma di governo che reggeva lo stato era di tipo assoluto e cioè era solo al re o al principe che spettava il comando e tutte le persone sono alla mercé del potere illimitato del loro sovrano.

Stato di diritto

Verso la fine del 1700, dopo la rivoluzione francese, nasceva lo stato di diritto. Gli elementi dottrinali dello stato di diritto sono la sovranità del popolo e la divisione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario). La concezione dello stato di diritto è alla base degli attuali tipi di stato.



Stato costituzionale

Gli stati moderni invece attuano una forma di governo che si dice costituzionale

Infatti, in questi stati, chi detiene il comando è sottoposto al vincolo e al rispetto di una legge che definisce e limita i poteri di tutti gli organismi istituzionali e garantisce ai cittadini i diritti fondamentali. La legge in questione è detta costituzione o statuto.

Monarchia e repubblica

Le forme di governo contemplano anche la monarchia e la repubblica:

- in un *regime monarchico* l'organo preposto a rappresentare lo stato è un monarca (re, principe, imperatore);
- in un *regime repubblicano* l'organo preposto a rappresentare lo stato viene eletto direttamente o indirettamente dal popolo.

Vari tipi di monarchia:

- *monarchia assoluta*, quando il potere del monarca è illimitato (monarchi assoluti erano i re e i principi fino alla rivoluzione francese);
- *monarchia costituzionale*, quando il potere del monarca è limitato dalla costituzione (molti sono i paesi europei retti da monarchie costituzionali: Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia, Spagna).

Le monarchie assolute o costituzionali possono dividersi in:

- *monarchie ereditarie*, quando il potere del sovrano passa per diritto, alla sua morte o in caso di abdicazione, a un suo successore o erede;
- *monarchie elettive*, quando il potere viene conferito al sovrano in seguito a libere elezioni o su designazione del suo predecessore (sono ormai pochi e molto ristretti i casi di monarchie elettive).

Vari tipi di repubblica:

- *repubblica diretta*, quando il popolo partecipa direttamente alle decisioni del potere (sono pochi i casi di repubbliche dirette, per ovvi motivi; infatti una nazione molto numerosa non può chiedere l'approvazione di tutto il popolo per ogni decisione);
- *repubblica indiretta*, quando il popolo partecipa alla gestione del potere per mezzo dei suoi rappresentanti;
- *repubblica democratica*, quando il potere del governo dello stato è controllato dal popolo, sia che lo eserciti direttamente sia che lo eserciti attraverso i suoi rappresentanti;
- *repubblica parlamentare*, quando il potere del governo dello stato è tenuto dal Parlamento che è un organo eletto dal popolo (per esempio l'Italia può essere definita una repubblica democratica parlamentare);
- *repubblica presidenziale*, quando il potere del governo è tenuto dal capo dello stato che viene eletto dal popolo (per esempio gli Stati Uniti);
- *repubblica popolare*, quando il potere del governo dello stato è affidato ad un organismo supremo, una sorta di Parlamento i cui membri sono eletti dall'unico partito esistente (per esempio la Cina).



LA COSTITUZIONE

NASCITA DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato in quanto tutte le altre leggi devono uniformarsi ai principi in essa contenuti e sanciti.

Essa è il complesso delle norme giuridiche fondamentali e dei principi che sono alla base dell'attuale ordinamento del nostro Stato.

Entrata in vigore della Costituzione

La Costituzione della Repubblica italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ed ha sostituito il vecchio Statuto Albertino, che il re Carlo Alberto aveva concesso nel 1848, quando era re di Sardegna e che era poi stato esteso a tutto il Regno d'Italia. Alla fine della seconda guerra mondiale, l'Italia, oltre ad affrontare i gravissimi problemi della ricostruzione del paese doveva affrontare anche il problema istituzionale e cioè doveva scegliere tra monarchia e repubblica e darsi una nuova carta costituzionale più adeguata ai tempi.

Il referendum istituzionale

Per scegliere la forma di Governo più adatta (monarchia o repubblica), il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati al voto e per la prima volta il suffragio fu veramente universale e cioè votarono anche le donne.

Nel referendum tra monarchia e repubblica prevalsero i sostenitori della repubblica.

L'Assemblea Costituente

Con il referendum istituzionale gli italiani votarono anche per eleggere un'Assemblea Costituente di 75 membri, con il compito di redigere la nuova carta costituzionale.

I lavori dell'Assemblea costituente durarono circa un anno e mezzo e il 22 dicembre 1947 fu approvato il testo definitivo della nostra costituzione repubblicana, che entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

A differenza del vecchio Statuto Albertino, che si definiva flessibile (facilmente modificabile) e ottriato (concesso dal re), la nuova costituzione repubblicana è rigida (modificabile solo con un particolare procedimento) e votata (voluta dal popolo attraverso l'approvazione dei suoi rappresentanti).

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

Il testo della Costituzione della Repubblica Italiana è formato da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali, ed è così suddiviso:

1. Parte introduttiva

“PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA REPUBBLICA”, che comprende i primi dodici articoli;

2. Parte Prima

“DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI”, che comprende gli articoli dal 13 al 54;

3. Parte Seconda

“ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA”, che comprende gli articoli dal 55 al 139;

4. Parte finale

“DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”, che comprende 18 norme transitorie.



I PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE

Il capitolo dei “principi fondamentali” contiene le premesse ideali alle quali deve ispirarsi lo stato italiano nello svolgimento della sua vita e nel modo di attuare la sua struttura e raggiungere i suoi scopi.

I punti fondamentali su cui si fonda lo stato italiano sono:

- il *lavoro*, al quale viene data grande importanza; infatti il primo articolo della Costituzione afferma che "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro";
- la *sovranità popolare*, per cui il potere appartiene al popolo che lo esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa;
- i *diritti inviolabili dell'uomo*: vengono infatti riconosciuti e garantiti i diritti imprescindibili dell'uomo, sia come singolo sia inserito negli organismi sociali (come la famiglia, le confessioni religiose, i partiti politici, i sindacati);
- l'*uguaglianza di tutti i cittadini* di fronte alla legge;
- la *tutela delle minoranze* linguistiche, religiose, ecc.;
- l'*autonomia* reciproca dello stato italiano e della chiesa cattolica;
- la *libertà religiosa*, per cui ogni confessione religiosa, purché non in contrasto con i principi della Costituzione, è ammessa;
- lo *sviluppo della cultura* e della ricerca scientifica, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione;
- il *ripudio della guerra* come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo per risolvere le controversie internazionali.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

I diritti

I vari diritti riconosciuti e sanciti dalla Costituzione si possono distinguere in:

- *diritti civili*, cioè i diritti che si riferiscono alla sfera delle libertà riconosciute alla persona umana;
- *diritti etico-sociali*, cioè i diritti che riguardano l'individuo nei suoi rapporti con la famiglia, la scuola, le istituzioni culturali e assistenziali;
- *diritti economici*, cioè i diritti che riguardano l'individuo nei rapporti economici con la società in cui vive;
- *diritti politici*, cioè i diritti che riguardano la partecipazione del cittadino alla vita politica della comunità e della nazione.

I diritti civili

I diritti civili sono quelli che riguardano:

- la *libertà personale*, che viene dichiarata inviolabile, salvo il caso di un provvedimento di restrizione motivato dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi stabiliti dalla legge;
- la *libertà di domicilio*, anche questo principio è dichiarato inviolabile e solo l'intervento dell'autorità giudiziaria può sospenderlo;
- la *libertà di riunione*, cioè il diritto di riunirsi in luogo privato o aperto al pubblico purché ciò avvenga pacificamente e senza armi;



- *la libertà di associazione* cioè la libertà di associarsi con altre persone per i più diversi scopi sempre che ciò non sia contro la legge; sono vietate le associazioni segrete;
- *la libertà di pensiero e di stampa*, cioè il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e di diffonderlo con la parola, con lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione, sempre che questo non sia in contrasto con la legge;
- *la libertà di religione*, cioè il diritto di professare e di diffondere la propria fede religiosa.

I diritti etico-sociali

I diritti etico-sociali sono quelli che riguardano:

- *la famiglia*, cioè i diritti della famiglia, dei genitori, dei figli e l'assistenza alle famiglie;
- *la salute* dell'individuo e il mantenimento dello stato di normalità fisica e psichica dell'organismo ;
- *l'istruzione*, cioè il diritto-dovere di ogni cittadino, capace e meritevole, di percorrere tutti i gradini della scuola; per adempiere a questo principio la scuola dell'obbligo è stata portata a 11 anni.

Inoltre coloro che non hanno i mezzi ma dimostrano di essere capaci e meritevoli possono contare su sussidi e previdenze da parte dello stato.

I diritti economici

I diritti economici sono quelli che riguardano:

- *il lavoro* e cioè il diritto dei cittadini ad avere un lavoro e a percepire una retribuzione adeguata e sufficiente a curare e mantenere sé e la propria famiglia; il diritto ad una giornata lavorativa con una durata stabilita dalla legge, ai riposi settimanali e alle ferie. La Repubblica tutela il lavoro dei minori e delle donne;
- *la sicurezza sociale*, e cioè tutte le forme di assicurazioni sociali per i cittadini che sono inabili al lavoro per infortunio o vecchiaia o disoccupazione involontaria;
- *il sindacato*, e cioè il diritto di associarsi in sindacati liberi che tutelino gli interessi dei lavoratori e il diritto di sciopero, che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolamentano;
- *l'iniziativa economica e la proprietà privata*, in base alle quali ognuno è libero di svolgere un'attività economica privata che non sia in contrasto con l'utilità sociale e che non rechi danno alla sicurezza e alla dignità altrui.

La proprietà di beni economici appartiene allo Stato, ad enti o a privati.

I diritti politici

I diritti politici sono quelli che riguardano:

- *l'elettorato*, cioè il diritto di manifestare la propria volontà attraverso il voto eleggendo i propri rappresentanti e il diritto di essere eletti. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini maggiorenni (al compimento del diciottesimo anno) che godono dei diritti civili e politici;
- *i partiti politici*, cioè il diritto di associarsi liberamente in partiti politici che rispettino le libertà democratiche e i principi della Costituzione;
- *la petizione*, cioè il diritto di rivolgere istanze al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi (la petizione avviene attraverso la sottoscrizione popolare di almeno 50 mila firme);
- *gli uffici pubblici*, cioè il diritto di tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici.



I doveri

I doveri dei cittadini sono quelli che riguardano:

- *la fedeltà* alla repubblica, alla Costituzione e all'osservanza delle leggi dello Stato;
- *la difesa* della patria, e cioè di prestare volontariamente il servizio militare;
- *il dovere tributario*, e cioè il dovere di concorrere in ragione delle proprie capacità alle spese pubbliche della collettività.



IL POTERE LEGISLATIVO: IL PARLAMENTO

Il Parlamento è l'organo che esprime il potere legislativo (cioè il potere di elaborare e approvare le leggi). E' costituito dai rappresentanti eletti dal popolo ogni 5 anni ed è formato dalla Camera dei Deputati e il Senato. Il sistema legislativo italiano si dice, quindi, bicamerale. Le due assemblee hanno la stessa durata e gli stessi compiti. Una legge prima di essere approvata deve passare per i due rami del Parlamento.

Oltre alla funzione legislativa il Parlamento esplica altre importantissime funzioni che sono:

- l'approvazione del bilancio annuale dello stato, sia preventivo che consuntivo;
- l'elezione del Presidente della Repubblica;
- l'autorizzazione a procedere contro parlamentari che devono essere sottoposti a procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria;
- la funzione ispettiva, attraverso inchieste parlamentari per fare indagini su fatti importanti di rilievo nazionale;
- il controllo dell'attività del governo, attraverso delle "interrogazioni" (con le quali si chiedono chiarimenti ai ministri su come intendono procedere o agire in determinate circostanze) e attraverso delle "interpellanze" (con le quali si chiedono spiegazioni al governo su materie di particolare interesse pubblico);
- la mozione di fiducia, data al governo e al suo programma.

COMPOSIZIONE DELLE CAMERE

Deputati

La camera dei Deputati viene eletta da tutti i cittadini maggiorenni ed è composta da un numero fisso di 630 deputati che rimangono in carica cinque anni. Si può essere eletti deputati dopo il compimento del venticinquesimo anno di età.

Senatori

Il Senato della Repubblica viene eletto, su base regionale, da tutti i cittadini che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età ed è composto da 315 senatori elettivi più i senatori di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica e i senatori di nomina, cioè scelti dal Presidente della Repubblica in numero massimo di cinque, tra quelle persone che hanno illustrato la patria in campo artistico, letterario, scientifico, culturale.

Il numero complessivo dei senatori può quindi variare. Possono essere eletti senatori tutti i cittadini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Immunità parlamentare

Tutti i parlamentari, sia quindi senatori che deputati, data la delicatezza e l'importanza del loro compito, godono di particolari prerogative ed immunità. La più importante è la cosiddetta "immunità parlamentare"



che fa divieto di sottoporre a giudizio e a procedimento dell'autorità giudiziaria il parlamentare senza l'autorizzazione della Camera alla quale egli appartiene.

ORGANI DELLE CAMERE

Commissioni permanenti

I principali organi delle due camere sono: il Presidente e l'ufficio di presidenza, eletti dall'assemblea nella prima seduta, e le commissioni permanenti, in numero di 14 alla Camera e di 12 al Senato. Esse sono formate dai parlamentari dei vari partiti in proporzione al numero dei loro eletti.

Alle commissioni permanenti vengono affidati compiti legislativi molto importanti, infatti esse si possono riunire in sede referente quando hanno solo il compito di riferire alla Camera su un testo di legge e sulla sua validità, ma possono anche riunirsi in sede deliberante, quando si tratta di legge legata ad un solo settore. In questo modo la legge non viene sottoposta alla approvazione dell'assemblea, ma solo della commissione competente accelerando in questo modo il provvedimento legislativo.

IL CAMMINO DELLA LEGGE O "ITER" PARLAMENTARE

Iniziativa legislativa

La formazione delle leggi da parte del Parlamento segue un cammino (o "iter") particolare e complesso in modo che il testo di legge approvato presenti le garanzie necessarie di un provvedimento giusto ed equilibrato.

L'iniziativa legislativa, e cioè il potere di fare proposte di legge, è regolato dalla Costituzione che la attribuisce:

- ai singoli parlamentari: sia deputati e senatori possono farsi promotori di disegni di legge da sottoporre all'approvazione delle camere;
- al governo: il Consiglio dei ministri può proporre leggi che consentano al governo di meglio operare nell'espletamento delle sue funzioni;
- al popolo: attraverso la sottoscrizione di almeno 50 mila firme il popolo può presentare un disegno di legge;
- al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) che può proporre testi di legge alle Camere solo in materia di economia e lavoro;
- alle Regioni: i consigli regionali possono chiedere interventi legislativi in materie che riguardano direttamente le Regioni stesse.

Iter parlamentare

Ogni proposta di legge (prima fase) viene depositata indifferentemente presso i competenti uffici di una delle due Camere. La seconda fase riguarda l'esame della commissione permanente a cui viene trasmesso il testo del disegno di legge. La commissione esamina il testo e nomina un relatore che dovrà svolgere una relazione sulla proposta di legge di fronte alla Camera a cui la commissione appartiene. Se la Commissione si riunisce in sede deliberante, come abbiamo già detto, essa svolge le funzioni del Parlamento e in questo caso può approvare da sola il testo di legge.



Una volta effettuato l'esame da parte della commissione permanente la discussione (terza fase) si sposta in aula. Dopo la discussione vi è la votazione a maggioranza di ogni articolo di cui è composta la legge e infine l'approvazione dell'intero testo.

A questo punto la legge approvata da una Camera passa all'esame dell'altra Camera in quanto, come abbiamo già detto, il nostro sistema bicamerale vuole che le funzioni delle due Camere siano le stesse.

Solo quando lo stesso testo di legge incontra l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento, della Camera e del Senato, allora si può dire che la legge è perfetta e cioè che ha incontrato la volontà comune del Parlamento.

La successiva fase (la quarta) consiste nella promulgazione da parte del Presidente della Repubblica che appone la sua firma e ordina al ministro guardasigilli (ministro di Grazia e Giustizia) di apporvi il timbro dello stato italiano e di curarne la pubblicazione.

La quinta fase è rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (organo su cui vengono pubblicati tutti i provvedimenti legislativi) per dare modo a tutti di venire a conoscenza dell'esistenza di una nuova legge.

Dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione sulla G.U. la legge entra in vigore, e cioè comincia a produrre i suoi effetti (sesta fase).



IL POTERE ESECUTIVO: IL GOVERNO

Le leggi fatte dal Parlamento disciplinano la vita della nostra collettività in ogni sua manifestazione.

Perché le leggi conseguano il loro scopo, è necessario che ad esse venga data esecuzione e cioè che producano gli effetti desiderati.

Il compito di far ciò spetta al potere esecutivo. Infatti l'organo che detiene il potere esecutivo, il governo, è preposto alla direzione della vita politica, amministrativa ed economica del paese e da esso dipendono tutti gli altri organi amministrativi della pubblica amministrazione.

Eseguire le leggi significa quindi provvedere agli interessi della comunità e dello stato e risolvere i problemi del nostro paese soddisfacendo le esigenze di tutti i suoi cittadini.

Il governo è un organo collegiale (ne fanno parte più persone, circa una trentina, ma il suo numero può variare) composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai vari ministri.

La fiducia del Parlamento

Il governo non è un organo eletto direttamente dal popolo e quindi per poter esercitare le proprie funzioni egli deve godere della "fiducia" del Parlamento e cioè dell'organo che è la diretta espressione della volontà popolare.

In questo modo il governo è l'espressione della "maggioranza" di un gruppo parlamentare che gli dà la propria fiducia.

Crisi di governo

Se tale fiducia viene a mancare il governo è costretto a rassegnare le dimissioni al Capo dello Stato aprendo così una "crisi", periodo nel quale le forze politiche tentano di formare un nuovo governo.

In un paese democratico quindi il governo deve sempre avere l'appoggio e il consenso della maggioranza del Parlamento e indirettamente dei cittadini.

ATTRIBUZIONI DEL GOVERNO

Consiglio dei ministri

Il governo assume le decisioni importanti nelle sedute collegiali presiedute dal presidente del Consiglio e da tutti i ministri. Per potere eseguire il suo programma il consiglio dei ministri (si chiama così il governo riunito per prendere le decisioni che gli spettano) può disporre di iniziativa legislativa e cioè può proporre leggi alle Camere.

Al governo spetta inoltre di curare l'esecuzione delle leggi approvate dal Parlamento attraverso la complessa rete dei funzionari e degli uffici della pubblica amministrazione.

Decreti legge

Importante prerogativa del governo è quella che gli consente di emanare dei decreti legge, provvedimenti legislativi fatti direttamente dal governo, quando sorgono motivi di urgenza e di necessità (cioè quando è necessaria un'azione immediata per fronteggiare un problema molto grave).



Questi provvedimenti straordinari hanno però una validità di soli 60 giorni e se entro questo periodo non vengono approvati dal Parlamento, decadono.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E I MINISTERI

Prerogative del Presidente del Consiglio

Sotto la guida del Presidente del Consiglio, che coordina e struttura tutta l'attività del governo, dandogli una finalità politica e di programma, i ministri svolgono la loro azione amministrativa e cioè dirigono la complessa rete della macchina dello Stato. Ogni ministro segue un determinato ramo dell'intervento statale ed è a capo di uno specifico ministero o dicastero con sede a Roma, che raggruppa tutti i funzionari (la cosiddetta burocrazia ministeriale). Ecco un elenco dei ministri dell'attuale governo:

1. Ministero degli Affari Esteri e cooperazione internazionale
2. Ministero dell'Interno
3. Ministero della Difesa
4. Ministero dell'economia e delle finanze
5. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
6. Ministero della Giustizia
7. Ministero della salute
8. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
9. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
10. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
11. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
12. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
13. Ministero dello sviluppo economico

I ministri senza portafoglio

A far parte del governo entra anche un certo numero di ministri senza portafoglio, che non sono cioè a capo di un vero e proprio ministero ma che svolgono un'importante azione di intervento e di coordinamento in importanti settori. Il numero può variare da governo a governo e attualmente sono:

1. Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
2. Ministro per gli Affari regionali e autonomie
3. Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione

I sottosegretari

Nelle loro attività i ministri vengono coadiuvati da uno o più sottosegretari, nominati dal ministro stesso, ai quali vengono delegate di volta in volta determinate ed importanti funzioni. I sottosegretari non partecipano alle riunioni del governo e, come i ministri, decadono quando decade il governo stesso.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Le sue attribuzioni specifiche sono competenze che entrano in tutte e tre le funzioni fondamentali dello Stato (legislativa, esecutiva e giudiziaria).

La Costituzione ha previsto che, come figura istituzionale, il Presidente della Repubblica debba essere imparziale ed in una posizione di autonomia e indipendenza nei confronti degli altri poteri e dei partiti politici; infatti, all'atto della accettazione della carica, deve rinunciare alla tessera del partito qualora ne abbia una. La carica di Presidente dura sette anni e alla fine del mandato si può essere rieletti; per diritto, gli ex Presidenti diventano senatori a vita.

ELEZIONE

Il Presidente della Repubblica viene eletto dai cosiddetti grandi elettori e cioè da tutti i componenti del Parlamento (deputati e senatori) e da tre delegati per ogni regione, con l'eccezione della Valle d'Aosta e del Molise che hanno un solo rappresentante.

Il quorum

La votazione avviene a scrutinio segreto e per le prime tre votazioni il quorum (minimo dei voti necessari per essere eletti) è rappresentato dai due terzi del numero dei grandi elettori. Se nessun candidato riesce a raggiungere i voti necessari alle prime tre votazioni, si passa a votazioni successive in cui il quorum è dato dalla metà più uno del numero dei grandi elettori (maggioranza assoluta).

Per essere eletti presidenti è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) aver compiuto il cinquantesimo anno d'età;
- c) godere dei diritti civili e politici.

Se il Presidente della Repubblica, durante il suo settennato, si trova nell'impossibilità permanente o temporanea di continuare il suo mandato, le sue funzioni vengono rilevate dal Presidente del Senato a titolo di presidente supplente.

Fino ad oggi sono stati eletti alla massima carica dello Stato esclusivamente dei parlamentari e uomini politici, comunque ogni cittadino può aspirare alla presidenza.

Tutti i presidenti

Ecco un elenco dei capi dello Stato dal 1946 ad oggi:

1. Enrico De Nicola (1946-1948: capo provvisorio dello stato);
2. Luigi Einaudi (1948-1955);
3. Giovanni Gronchi (1955-1962);
4. Antonio Segni (1962-1964: abbandonò dopo soli due anni il suo mandato per gravi motivi di salute);
5. Giuseppe Saragat (1964-1971);
6. Giovanni Leone (1971-1978);



7. Sandro Pertini (1978-1985);
8. Francesco Cossiga (1985-1992);
9. Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999);
10. Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006);
11. Giorgio Napolitano (2006-2015);
12. Sergio Mattarella (attuale presidente).

I POTERI E LE PREROGATIVE

Dato il suo alto ufficio ed in modo da garantire il necessario prestigio per la più alta carica del nostro Stato, la Costituzione ha previsto che il Presidente della Repubblica non sia mai responsabile degli atti che egli firma. In sostanza se il Presidente firma un atto, vi è sempre un altro organo che, controfirmando tale atto, ne assume su di sé tutte le eventuali responsabilità che comporta, togliendole così al capo dello Stato.

Tutti poteri del Presidente

Oltre a promulgare le leggi, il Presidente ha il potere di sciogliere le camere e indire nuove elezioni prima delle scadenze costituzionali.

Egli può nominare 5 senatori a vita tra quelle persone che per alti meriti in campo artistico, letterario, scientifico, abbiano illustrato la patria con le loro opere; inoltre egli nomina il presidente del consiglio e, su designazione di questi, i ministri del governo.

Il Presidente è anche il capo delle forze armate e presiede il consiglio superiore della Magistratura (organo di autogoverno del potere giudiziario).

Inoltre egli ha facoltà di concedere la grazia a un detenuto e su proposta del Parlamento l'amnistia, che è un provvedimento con cui si cancella un determinato reato contro la legge.



LA CORTE COSTITUZIONALE

Potremmo definire la Corte Costituzionale come l'organo supremo dello stato democratico, infatti essa, che ha iniziato la sua attività nel 1956, è stata espressamente voluta dalla nostra Costituzione a tutela degli importanti principi e diritti che essa sancisce.

Se in una comunità o Stato democratico ogni cittadino possiede dei diritti e può rivolgersi alle autorità competenti quando questi vengono violati, egli deve anche essere tutelato da eventuali soprusi da parte del potere statale.

Funzioni della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha il compito sia di accertare se le leggi emanate dal Parlamento sono conformi alla Costituzione sia di annullare qualsiasi provvedimento degli organi dello Stato che non siano rispettose delle norme costituzionali.

Tale organo controlla l'operato dei tre poteri dello Stato, in modo che il loro esercizio si espliciti nell'ambito della democrazia e nell'interesse di tutti i cittadini.

COMPOSIZIONE DELLA CORTE

La corte costituzionale è composta da 15 giudici ordinari che svolgono quotidianamente il loro lavoro e vengono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento e per un terzo dalle supreme magistrature (Corte dei conti, Corte di Cassazione e Consiglio di stato).

I giudici della Corte vengono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, tra i professori di università in materie giuridiche e tra gli avvocati con più di 20 anni di servizio.

Ai giudici ordinari che compongono propriamente la Corte si possono aggiungere anche 16 giudici aggregati nominati tra i cittadini aventi diritto alla eleggibilità a senatore, che vengono nominati solamente nel caso la Corte sia chiamata a giudicare il Presidente della Repubblica o ministri accusati di attentato alla Costituzione o di alto tradimento.

I 15 giudici ordinari godono, nelle loro funzioni, delle prerogative concesse ai parlamentari e durano in carica 9 anni (è la carica più lunga del nostro ordinamento) e non possono essere immediatamente rieletti.

Ogni 3 anni i 15 giudici che compongono la Corte eleggono fra di loro il presidente, incarico che può essere rinnovato alla fine del mandato.

Competenze della Corte

In breve la Corte Costituzionale ha competenza a giudicare:

- a. sulla costituzionalità delle leggi e cioè sulla conformità di ogni atto avente forza di legge alle norme dettate dalla Costituzione;
- b. sui conflitti costituzionali di attribuzione dei poteri dello Stato e sui conflitti che possono sorgere tra Regioni e lo stato o fra Regione e Regione;
- c. sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri (in questo caso oltre ai 15 giudici ordinari si aggiungono anche i 16 giudici aggregati).
- d. sulla ammissibilità dei referendum.



IL POTERE GIUDIZIARIO: LA MAGISTRATURA

In precedenza abbiamo visto gli organi del potere legislativo e potere esecutivo.

Ora sappiamo che uno Stato moderno e democraticamente concepito ha bisogno di svolgere un'altra importantissima funzione, quella giurisdizionale o giudiziaria.

Infatti lo Stato deve tutelare gli individui e la comunità e per far ciò ha bisogno, oltre che delle leggi che regolano la vita civile, anche di un apparato che sia disposto ad intervenire quando queste leggi vengono trasgredite.

La magistratura

La magistratura è l'insieme degli organi dell'apparato dello Stato preposto alla funzione giurisdizionale o giudiziaria (cioè che ha competenza a giudicare) e quindi all'esercizio della giustizia in Italia.

Amministrare la giustizia in modo giusto e democratico, e cioè garantire a tutti i cittadini l'uguaglianza di fronte alle leggi, è un compito estremamente delicato ed importante.

I magistrati

I magistrati o i giudici che svolgono questa funzione accertano se il comportamento di ogni singolo cittadino chiamato a rispondere delle proprie azioni è stato o no conforme alle leggi.

Se il magistrato accerta che vi è stata un'infrazione alla legge da parte di chicchessia mette in moto la macchina della giustizia che punisce gli eventuali trasgressori con delle sanzioni. La magistratura è un complesso di organi differenti, ciascuno con una serie di competenze specifiche in grado di giudicare solamente nel proprio campo specifico.

Possiamo dividere la magistratura in:

- a. magistratura ordinaria;
- b. magistratura speciale.

Parleremo più ampiamente della prima perché la magistratura speciale riguarda un complesso di organi, come la Corte dei Conti, che hanno funzioni in materia di amministrazione del denaro pubblico.

Nella magistratura ordinaria possiamo distinguere due tipi di giurisdizione:

1. penale, quando si tratta di reati e quindi di trasgressioni al codice penale punibili con pene detentive;
2. civile, quando si tratta di giudicare su controversie che possono sorgere tra privati cittadini per ristabilire il diritto leso;

Il doppio giudizio

Prima di elencare i gradi della magistratura che suddividono ulteriormente le competenze del giudizio, è necessario dire che il sistema giudiziario italiano possiede un sistema che si può chiamare a doppio giudizio. Infatti, per meglio essere sicuri che la sentenza emessa da un organo sia quella giusta, il sistema italiano prevede che la stessa sentenza possa essere impugnata presso un altro organo per essere modificata oppure confermata. Si ha così che il cittadino che deve essere giudicato per una sua azione, viene



sottoposto a giudizio non una sola volta, ma due, in modo da dissipare qualsiasi ombra di dubbio sulla sua colpevolezza.

Gli organi competenti a giudicare in primo grado o istanza sono:

1. il giudice conciliatore, solo in materia civile e per piccole controversie;
2. il pretore, in materia civile e in materia penale. Inoltre il pretore è competente in tutte le controversie di lavoro;
3. il tribunale, in materia civile e penale
4. la Corte d'Assise, in materia solo penale; essa è composta oltre che da un presidente e da un giudice anche da 6 giudici popolari scelti tra i cittadini aventi determinati requisiti;
5. la Suprema Corte di Cassazione, competente soltanto in questioni di diritto. Tale corte è unica e ha sede a Roma.

Gli organi competenti a giudicare in appello o seconda istanza sono:

1. il tribunale, per controversie sia civili che penali giudicate in prima istanza dal pretore;
2. la Corte d'Appello, per controversie sia civili che penali giudicate in prima istanza dal tribunale;
3. la Corte d'Assise d'Appello, per reati (solo quindi in materia penale) giudicati in prima istanza dalla Corte d'Assise;
4. la Suprema Corte di Cassazione, per le sole questioni di diritto e, quando ricorre il caso, quale giudice di terzo grado.

Oltre agli organi competenti a giudicare nelle materie civile e penale, parallelamente la giustizia italiana affida le controversie amministrative ad altri organi che sono:

1. il Tribunale Amministrativo Regionale o TAR, quale giudice di primo grado ;
2. il Consiglio di Stato, quale giudice di secondo grado.

IL PROCESSO PENALE

Il sistema giudiziario italiano prevede il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ciò significa che ogni qualvolta sussiste una trasgressione al Codice Penale, l'amministrazione giudiziaria ha l'obbligo di iniziare un procedimento penale nei confronti di coloro che commettono un reato.

Il Codice di Procedura Penale è il complesso delle norme che disciplina lo svolgimento dei procedimenti penali e cioè stabilisce le competenze ed in quali forme l'azione della giustizia deve essere attuata.

Guardiamo brevemente come viene condotto un processo a carico di un imputato per stabilire se egli ha commesso o no il reato di cui viene accusato.

Si inizia con una fase preliminare che viene affidata al Pubblico Ministero, o magistrato per le indagini preliminari, che deve raccogliere, con la collaborazione della Polizia Giudiziaria, le prove necessarie per dare il via ad un'azione penale e alla formulazione dei capi di imputazione (le violazioni al codice commesse). Allo stesso modo anche l'imputato potrà, attraverso un suo rappresentante legale (Avvocato Difensore), raccogliere prove per dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli sono ascritti.

Ad un "giudice terzo" estraneo all'indagine viene delegata la decisione sulla libertà personale dell'imputato sino al processo; costui stabilisce cioè se l'arresto da parte della autorità giudiziaria può essere confermato



oppure se l'imputato può rimanere in libertà sino alla sua comparizione in giudizio (davanti all'organo giudiziario competente che lo giudicherà).

Al termine dell'indagine del Pubblico Ministero si procede ad una udienza preliminare nella quale il Giudice si pronuncia sul futuro del procedimento e cioè se si deve procedere con il rinvio a giudizio dell'imputato oppure se si può prosciogliere l'imputato da ogni accusa perché estraneo ai fatti o perché non ha commesso reato.

A questo punto il codice prevede la possibilità del rito abbreviato nel quale è possibile arrivare, davanti al Giudice, ad un patteggiamento tra Pubblico Ministero e Difesa per la determinazione della lunghezza della pena detentiva (che in questo caso può essere inferiore al periodo previsto dalla legge per il tipo di reato commesso).

Nel caso il Giudice ritenga che non sia possibile il rito abbreviato inizia il dibattimento pubblico (Processo) nel quale davanti all'autorità giudiziaria competente il Pubblico Ministero espone le sue tesi di colpevolezza dell'imputato attraverso la raccolta delle prove, l'esame diretto degli imputati, dei testimoni e dei periti e con interrogatori incrociati. La Difesa (avvocato difensore) propone a sua volta la sua tesi di innocenza dell'imputato (arringa). Il dibattimento si chiude con l'emissione da parte dei Giudici della sentenza che può essere di assoluzione, e in questo caso l'imputato viene prosciolto dai capi d'accusa o di colpevolezza. Se l'imputato viene giudicato colpevole i giudici procedono alla lettura della "pena" prevista per quel tipo di reato dalla legge e con l'applicazione della stessa mediante la detenzione.

Il rito abbreviato permette di giungere alla chiusura del procedimento in tempi molto rapidi.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Le funzioni che svolgono i giudici e i magistrati sono estremamente importanti per l'attuazione di un sistema democratico fondato sulla giustizia. Perché ciò avvenga, gli uomini che lavorano nel campo della giustizia e che sono preposti quindi a giudicare devono essere completamente "autonomi" da tutti gli altri poteri dello Stato in modo da non venire né influenzati né fatti oggetto di pressioni da parte di altri poteri.

A garanzia della effettiva autonomia di tutti i magistrati l'ordinamento costituzionale italiano ha previsto che la magistratura si autogovernasse e che non dipendesse per nessuna ragione da altro potere.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo per mezzo del quale si autogoverna tutta la magistratura.

Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica e ne fanno parte oltre a due membri di diritto (il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte dei Conti), anche altri 21 membri che vengono eletti per due terzi dagli stessi magistrati e per un terzo dal Parlamento, fra i professori ordinari di materie giuridiche nelle università e fra avvocati con oltre 15 anni di esercizio professionale. Il C.S.M. provvede alle assunzioni dei nuovi magistrati, alle assegnazioni delle sedi, ai trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i magistrati e i giudici.



LA REGIONE

Con l'entrata in vigore della Costituzione, le regioni italiane sono diventate enti con funzioni specifiche nella vita amministrativa del nostro paese. La Costituzione nei suoi articoli dal 114 al 133 identifica e costituisce le autonomie locali (enti ed organi di potere amministrativo periferici) per attuare il decentramento amministrativo (cioè la divisione del potere di amministrare).

Le Regioni nascono quindi proprio per svolgere questa funzione, che è estremamente importante per la vita e lo sviluppo delle comunità; infatti il governo e l'amministrazione centrale dello Stato non potrebbero intervenire con efficacia in una miriade di problemi di interesse regionale e quindi limitati.

Autonomia regionale

La Costituzione ha quindi affidato alle Regioni una autonomia amministrativa e anche un potere legislativo. Il potere legislativo (emanare leggi regionali) concesso alle regioni è tuttavia limitato esclusivamente a certe materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni hanno quindi potestà legislativa in materia di: beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, urbanistica, turismo e industria alberghiera, acque minerali e termali, caccia e pesca nelle acque interne, ecc. Per emanare leggi in queste materie, c'è bisogno di un organo che funzioni come se fosse un piccolo parlamento.

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è il parlamento della Regione; esso viene eletto a suffragio diretto da tutti gli abitanti della regione ogni 5 anni in occasione delle elezioni amministrative.

La Regione, oltre ad avere un organo con potere legislativo, deve avere anche un organo esecutivo che eserciti le funzioni amministrative nelle materie delegate.

La Giunta regionale

La Giunta regionale viene eletta dal Consiglio regionale ed è composta da assessori che hanno la funzione di amministrare l'ente regione.

Il Consiglio regionale elegge anche il Presidente della Giunta regionale, che oltre a presiedere l'assemblea, rappresenta la Regione stessa.

Le Regioni oltre a svolgere funzioni legislative ed esecutive, svolgono anche per le materie delegate dallo Stato funzioni amministrative.

Per svolgere tali funzioni, le Regioni si avvalgono dell'apparato burocratico dei Comuni delegando loro specifiche funzioni (fino a qualche anno fa, anche delle Province, enti locali attualmente soppressi).

Delle attuali 20 Regioni, 5 sono dette a statuto speciale, in quanto lo stato ha riconosciuto ad esse una speciale autonomia perché storicamente e culturalmente esse presentavano dei problemi etnici o di lingua o di tradizioni o una particolare vocazione autonomistica. Esse sono: Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia, Sardegna.

Tutte le altre regioni italiane vengono dette a statuto ordinario.



IL COMUNE

E' l'ente locale per eccellenza, infatti è il Comune che gestisce ed amministra importanti servizi per gli abitanti del suo territorio.

I Comuni hanno una popolazione molto variabile, infatti, accanto a piccoli comuni con poche migliaia di abitanti vi sono anche comuni che comprendono metropoli con milioni di abitanti.

Funzioni dei Comuni

I compiti dei Comuni sono moltissimi e si possono sostanzialmente dividere in due gruppi:

1. compiti obbligatori, come la gestione e l'amministrazione degli edifici scolastici, la manutenzione delle strade comunali, delle fognature, degli acquedotti e dei cimiteri, l'illuminazione pubblica e il servizio della nettezza urbana;
2. compiti facoltativi, come la gestione e l'organizzazione di scuole d'infanzia, di ospedali, dei trasporti urbani e l'organizzazione di manifestazioni culturali come mostre e spettacoli.

ORGANI DEL COMUNE

Per gestire tutte queste funzioni, il Comune ha un proprio bilancio e organi elettivi che vengono rinnovati ogni 5 anni. Oltre al Sindaco, sono organi del Comune il Consiglio Comunale e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Sindaco

Quale rappresentante dell'Amministrazione comunale:

1. rappresenta il Comune verso i terzi, con particolare riferimento al piano processuale;
2. convoca e presiede la Giunta Comunale;
3. convoca e presiede il Consiglio Comunale, nel caso in cui non sia espressamente previsto un presidente apposito;
4. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
5. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune;
6. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
7. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
8. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Quale Ufficiale di Governo:

1. sovrintende alla tenuta dei registri di Stato Civile e della popolazione,
2. attua gli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
3. emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi o dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;



4. assume i provvedimenti urgenti per fronteggiare situazioni di particolari gravità per la tutela della sicurezza pubblica dell'igiene e della salute.

Per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica, nei comuni ove non esiste un Commissario di Polizia, il Sindaco è l'autorità locale di pubblica sicurezza, e deve altresì vigilare su tutto quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è composto da un numero variabile di membri che deve essere dispari, conteggiando in tal senso anche il Sindaco. Il numero dei consiglieri eletti in ogni Comune varia dalla popolazione del Comune stesso.

Il Consiglio Comunale ha una durata di 5 anni ed entra in carica subito dopo la proclamazione degli eletti. Le competenze attribuite a questo organo sono limitate agli atti di maggior rilievo per la vita dell'Ente Locale. Praticamente ad esso spetta definire gli indirizzi generali di governo, che saranno poi adottati dalla Giunta, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dai dirigenti e via dicendo.

Il nuovo ordinamento delle autonomie locali individua nel Consiglio Comunale l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

Giunta Comunale

La composizione della Giunta Comunale è determinata dalla legislazione statale, la quale fissa il numero degli Assessori in relazione alla consistenza demografica della popolazione.

La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio o di competenza degli uffici, determinando così una competenza residuale.

Poiché al Consiglio Comunale spettano gli atti di indirizzo su argomenti fondamentali, alla Giunta rimangono i compiti di attuazione ed articolazione, mentre i compiti più strettamente tecnico-operativi spettano agli uffici.

Come per il Consiglio comunale, anche il funzionamento della Giunta Comunale è soggetto alla disciplina generale degli organi collegiali. Essa, infatti, esprime le proprie decisioni attraverso l'adozione delle deliberazioni, articolate nelle fasi istruttorie della convocazione, seduta, discussione, votazione, proclamazione dei risultati, verbalizzazione.



Parte seconda

Informazioni sulle

***“Figure professionali socio-assistenziali per
l’infanzia e relative strutture”***



L' Educatrice è la persona che interagisce con i bambini di 3 mesi-3 anni (asilo nido). È la figura definita dalla L. 1044/1971 e poi contestualizzata nelle leggi regionali. Questa contestualizzazione riguarda in particolare i titoli di studio. In alcune regioni, ad esempio, ora è necessaria la laurea, in altre è sufficiente la maturità o un diploma professionale specifico.

L' Assistente all'infanzia è una figura professionale che si occupa di assistere e intrattenere i bambini presso strutture pubbliche o private. Questa figura professionale può:

- operare nel campo dei servizi socio-ricreativi per l'infanzia;
- operare nei servizi integrativi al nido e alla scuola materna, asili aziendali, centri gioco;
- operare nei centri ricreativi e aggregativi, come quelli per bambini e famiglie creati all'interno della scuola o durante il dopo scuola;
- lavorare nei centri estivi per bambini/e e ragazzi/e;
- esercitare la propria attività negli spazi per bambini, localizzati ad esempio nei centri commerciali o nei grandi aeroporti (baby parking, ludoteche);
- fare animazione di strada;
- gestire attività associative di ragazzi e ragazze ecc.

L'assistente all'infanzia progetta e realizza, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative, è un operatore che cura i bambini e accompagna il loro sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.

Deve essere in grado di lavorare in équipe, collaborando con le famiglie; avere nozioni di psicologia dell'età evolutiva nonché di igiene, alimentazione, sicurezza e primo soccorso pediatrico.

Deve conoscere: la normativa legata alla gestione dei servizi per l'infanzia; le tecniche di animazione e di attività ludica; la progettazione di attività educative; le dinamiche di gruppo.

Deve operare in costante rapporto con la famiglia ed in collegamento con le altre istituzioni sociali ed educative del territorio, tra le sue mansioni rientrano quelle di:

- individuare e soddisfare i bisogni primari;
- adottare l'approccio relazionale più adatto;
- prevenire e affrontare situazioni di rischio che potrebbero coinvolgere i piccoli assistiti;
- prestare loro assistenza;
- sostenere nell'attività psico-pedagogica bambini con abilità differenti;
- cooperare all'interno di un gruppo multidisciplinare e relazionarsi correttamente con gli altri operatori.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Asili nido, Nidi Aziendali, Centri di Accoglienza Diurni, Baby parking, Ludoteche, Centri Gioco, Sezioni Primavera, Strutture pubbliche e private, Libera professione come "Tata", ecc...

Per diventare operatore per l'infanzia è possibile seguire diversi percorsi formativi:

- dopo la scuola dell'obbligo e il compimento del 18° anno di età, si possono frequentare corsi per Operatore familiare per l'infanzia, Animatore sociale, Animatore di comunità o Animatore di ludoteca e così via;
- si può frequentare un liceo con indirizzo socio-psicopedagogico e successivamente un analogo corso professionalizzante;
- a livello universitario gli indirizzi di laurea in questo ambito sono rintracciabili presso alcune Facoltà di Scienze della formazione e di Psicologia.



A seconda del tipo di servizio e dell'attività svolta, gli orari di lavoro di un operatore per l'infanzia sono molto variabili. Si passa dalle 30-38 ore settimanali per gli operatori a tempo pieno, a poche ore alla settimana per quelli che svolgono attività specifiche.

L'inquadramento del personale all'interno delle organizzazioni varia in funzione delle mansioni svolte. L'Operatore per l'infanzia può essere equiparato a un 3° livello (assistenza all'infanzia con funzioni non educative) o a un 5° livello (assistenza all'infanzia con funzioni educative); il reddito annuo lordo può quindi variare dai 18.300 ai 21.000 euro in base all'inquadramento.

Titoli di studio per lavorare negli asili nidi della regione autonoma Sicilia

I titoli di studio per lavorare in asilo nido, nella regione Sicilia, sono contenuti:

- nella Legge regionale L.R. 214/79 "Disciplina degli asili nido nella regione siciliana",
- nel D.P.R. 29/06/1988 "Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 Maggio n. 22",
- nella D.A. 400/2005 "Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della Legge 448/2001".

Titoli di studio per lavorare come educatrice di asilo nido

In particolare, le educatrici di asilo nido devono possedere i seguenti titoli (L.R. 214/1979, Tit. IV, art. 22, punto 1; D.P.R. 29/06/1988, cap. 8bis):

- Diploma di vigilatrice d'infanzia
- Diploma di istituto professionale per assistenza all'infanzia
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
- Diploma di maturità magistrale

Nota: "sono fatte salve le preferenze per i diplomi di vigilatrice d'infanzia e di istituto professionale per **l'assistenza all'infanzia**, di cui alle leggi 19 luglio 1940, n° 1098 e 30 aprile 1976, n° 338."

Inoltre, costituisce **titolo di preferenza** "la frequenza utile ad un corso di qualificazione organizzato ai sensi della presente legge".

L'elenco dei titoli per lavorare in asilo nido si è espanso nella D.A. 400/2005, All. A., cap. 4, in riferimento ai micro-nidi:

- Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)
- Diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo)
- Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo)
- Diploma di liceo psico-pedagogico
- Diploma di vigilatrice d'infanzia
- Attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti
- Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo)
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi
- Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.



Titoli di studio per lavorare come ausiliaria di asilo nido

Il personale impegnato all'interno dei servizi ("personale ausiliario") è indicato nella D.A. 400/2005, All. A., cap. 4, art. 22.

Il titolo per lavorare come personale addetto ai servizi generali in asilo nido è la "**licenza elementare**".

Le ausiliarie devono assolvere compiti "di cucina, di lavanderia e stireria, di pulizia, nonché ad ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano. Il personale ausiliario collabora, altresì, con il personale di assistenza nella cura e sorveglianza dei bambini".

Titoli di studio per lavorare come coordinatrice psicopedagogica di asilo nido

Una esplicita figura di coordinatrice psicopedagogica non è prevista nella D.A. 400/2005, All. A., cap. 4.

Tale documento indica che tra le figure educative "deve essere individuato un responsabile con funzioni anche di coordinamento pedagogico". Tale figura deve essere in possesso di "diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'eventuale attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico".

Il coordinamento psicopedagogico è, quindi, inteso solo come interno a ciascun asilo nido o servizio per la primissima infanzia.

EVOLUZIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Dopo l'approvazione della Legge 1044/1971, che ha istituito gli asili nido comunali, si assiste a un'evoluzione del modello del servizio in chiave educativa.

Nei territori si sono sviluppate esperienze e sperimentazioni che hanno modificato la presenza esclusiva di personale con formazione socio-sanitaria e hanno aperto i servizi a nuove competenze e a nuovi profili educativi, pedagogici e psicologici.

Si tratta di servizi che si sono sviluppati negli anni Novanta in diverse città e regioni italiane, che testimoniano come la cultura del nido abbia aperto la strada a nuove proposte di intervento più flessibili e diversificate per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini: nidi famiglia, nidi in casa, tate a domicilio, ma anche numerose sperimentazioni quali centri gioco, area bambini, tempo per le famiglie.

Le soluzioni adottate individuano almeno tre tipologie:

- servizi per bambini senza la presenza dei genitori, con la proposta di attività di gioco e socializzazione,
- servizi che accolgono bambini insieme a genitori e adulti,
- spazi di incontro tra genitori per avere occasioni di informazione e formazione.

La nascita di questi servizi rivela un cambiamento culturale nella cura della prima infanzia; si riconosce un grande valore al gioco e alla socialità anche nelle prime fasi di crescita del bambino, si allarga l'ottica con cui si guarda alle figure di riferimento del bambino (presenza di più soggetti con ruoli diversi all'interno del nucleo familiare), si prevede il coinvolgimento attivo dei genitori.

L'accesso ai servizi integrativi è più facile rispetto al nido tradizionale, basta una semplice iscrizione e non ci sono liste d'attesa.

Spesso sono collocati in strutture esistenti che vengono adeguate al nuovo scopo per assicurare ai bambini spazi di gioco; facilitano l'interazione e la socializzazione tra coetanei e consentono agli adulti una permanenza piacevole, con la possibilità di incontrarsi, di comunicare, di informarsi sui vari temi relativi alla cura dell'infanzia.



In anni più recenti si sono sviluppati i nidi aziendali, che presentano caratteristiche organizzative e pedagogiche assimilabili ai nidi tradizionali. I nidi aziendali hanno la finalità di rispondere alle esigenze di conciliazione delle madri lavoratrici, nascono come esperienze flessibili, organizzate e pensate secondo gli orari di lavoro dei dipendenti anche se sempre più spesso sono aperti agli abitanti del territorio.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LEP)

L'evoluzione dei servizi per la prima infanzia ha seguito percorsi diversi nelle regioni italiane, in alcune sono stati compresi nel settore sociale, in altre nel settore educativo. Tuttavia, va ricordato che con la Legge 328/2000 i servizi per l'infanzia entrano nella rete integrata dei servizi affidata alla programmazione e gestione della zona/distretto territoriale.

Com'è noto, la riforma del titolo V della Costituzione affida allo Stato il compito di fissare i livelli essenziali di servizi e prestazioni da garantire in modo omogeneo in tutto il paese (LEP).

Il documento del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (versione maggio 2004) include nei LEP i servizi per la prima infanzia.

La tipologia di servizi e delle prestazioni prevista per l'area socio-educativa prevede:

- asili nido e micro nidi,
- servizi integrativi prima infanzia,
- servizi innovativi prima infanzia,
- sostegno educativo scolastico,
- sostegno socio-educativo territoriale,
- integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio,
- integrazione sociale per detenuti, ex detenuti, nomadi, cittadini stranieri.

In uno scenario tanto articolato diventa interessante capire come si declina il profilo professionale degli operatori educativi che, a diverso titolo, operano nei servizi dedicati alla prima infanzia.

SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA

Il micro nido **può essere realizzato:**

- in un appartamento purché esclusivamente destinato alla funzione di micro nido come da autocertificazione del richiedente,
- in strutture polifunzionali purché gli spazi destinati siano ben distinti dalle altre funzioni,
- in un'azienda. I micro nidi autorizzati ai sensi del Piano socio-assistenziale 1988/90 (cioè fino a 29 posti di capacità ricettiva) saranno fatti rientrare nella categoria "nidi" a prescindere dalla dizione riportata sull'autorizzazione al funzionamento.

Il centro prima infanzia è una struttura simile all'asilo nido che offre un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo in maniera non continuativa fino a 30 bambini da 0 a 3 anni, per un massimo di 4 ore consecutive 6.



Pertanto:

- la frequenza è consentita per non più di 4 ore giornaliere,
- non è ammessa né la preparazione né la somministrazione dei pasti,
- la responsabilità nell'accudire i bambini frequentanti attiene al personale operante nel centro prima infanzia secondo le competenze specifiche e non all'eventuale adulto che può essere ammesso quale accompagnatore del bambino.

Non sono assimilabili ai centri prima infanzia:

- servizi offerti a clienti di unità commerciali o di altri servizi (ad esempio, spazi gioco di centri commerciali, di ospedali, di supermercati ecc.) che fanno di fatto solo finalità ricreative,
- spazi gioco, ludoteche o analoghi servizi con altre denominazioni con finalità esclusivamente ludica e di socializzazione destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento, che è responsabile del bambino.

Il nido famiglia è un nido domiciliare che accoglie massimo 5 bambini da 0 a 3 anni.

Ha finalità educative e sociali, svolte senza fini di lucro. È promosso da famiglie utenti associate o da associazioni familiari costituite in osservanza delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.

Le famiglie associate concordano le modalità organizzative e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative dei bambini. Le famiglie possono gestire il nido famiglia:

- direttamente attraverso l'individuazione della persona che si occuperà di accudire i bambini,
- tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative ecc.) di tutte o parte delle prestazioni.

Il nido famiglia può essere realizzato:

- nell'abitazione di residenza di una delle famiglie associate,
- in un appartamento in uso a una delle famiglie (comodato, affitto, proprietà) destinato a nido famiglia,
- in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d'uso a una delle famiglie.

La ricettività massima è determinata in 5 posti.

La scuola dovrebbe rappresentare un caposaldo di un sistema Paese visto che da qui si formano i giovani per il mondo del lavoro, attraverso educazione e conoscenze che possano far competere i nostri ragazzi nel mondo del lavoro insieme a quelli di altri Paesi. Un problema sulle strutture d'asilo riguarda le graduatorie relative ai bambini con diversi genitori che spesso denunciano una situazione anomala che vedono i propri figli fuori dalle strutture pubbliche a vantaggio di famiglie straniere.

Sono in arrivo delle importanti novità soprattutto per i maestri dell'infanzia, che curano l'educazione e il divertimento dei bambini più piccoli e che rappresenta uno step fondamentale visto che è il primo passaggio di tutti noi alla scuola. Il Governo punta ad eliminare il precariato attraverso l'eliminazione delle Gae (Graduatore ad esaurimento) e per quanto riguarda gli asili e la scuola primaria sono previste 80 mila assunzioni nel 2015. La riforma voluta dall'esecutivo dovrebbe entrare nel suo vivo a settembre 2015.

Sul tema generale, sarà premiato il merito con gli scatti non più legati all'anzianità: i docenti saranno obbligati a seguire corsi di formazione e l'intero comparto della scuola subirà delle modifiche per quanto riguarda le materie, con uno studio più approfondito delle lingue straniere e dell'informatica.



Parte terza:

“Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana e legislazione nazionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale”

“Il sistema a rete dei servizi sociali, sanitari e socio assistenziali in Italia e in Sicilia”



DISCIPLINA DEGLI ASILI NIDO NELLA REGIONE SICILIANA

Legge regionale della Regione Sicilia 14 settembre 1979, n. 214

Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 41 del 15 settembre 1979 Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato. Il Presidente regionale promulga

Titolo I

Norme di carattere generale

ARTICOLO 1

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

ARTICOLO 2

I comuni, singoli o associati, provvedono all'istituzione ed alla gestione degli asili - nido, coordinandone l'attività con gli altri interventi sociali, nell'ambito del territorio.

L'asilo - nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione che coinvolga la famiglia, gli operatori degli asili - nido e la comunità locale, insieme ad una equilibrata alimentazione.

ARTICOLO 3

Possono usufruire dell'asilo - nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedono o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo - nido è destinato a servire.

I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 30 novembre di ogni anno, dal comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati; ai figli di madri lavoratrici; ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose.

L'ammissione è relativa al periodo 1° gennaio 31 dicembre e, per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso di detto periodo, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso.

Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psicomotorie e sensoriali. Per i bambini portatori di handicap, il comitato di gestione promuove iniziative – supporto volte a realizzare il coordinamento degli



interventi con le altre strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio, affinché vengano sviluppate al massimo le capacità del bambino e se ne favorisca il più ampio ed autonomo inserimento.

Ai fini dell' ammissione negli asili - nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 31 ottobre.

La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell' asilo - nido e all' albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, al sindaco del comune o al presidente dell' assemblea consortile, che decidono entro i dieci giorni successivi.

ARTICOLO 4

L' asilo - nido è aperto per l' intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornalieri.

L' orario di frequenza giornaliero all' asilo - nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell' assemblea consortile, sentito il comitato di gestione di cui all' art. 18 della presente legge, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.

Il regolamento di gestione può prevedere la chiusura dell' asilo - nido per un periodo di trenta giorni consecutivi nell' anno solare.

Le tabelle dietetiche, concernenti i pasti dei bambini, sono fissate dall' unità sanitaria locale.

Titolo II

Norme per il rifinanziamento dei piani predisposti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e per la predisposizione di nuovi piani.

ARTICOLO 5

Per la completa attuazione dei piani regionali annuali per gli asili - nido predisposti dalla commissione per l' assistenza sociale all' infanzia, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, in relazione alla legge 29 novembre 1977, n. 891, sono concessi contributi per la costruzione, il riattamento, l' impianto e l' arredamento degli asili - nido, nonché per la gestione, il funzionamento e la manutenzione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Assessore regionale per la sanità provvede, anche in relazione al numero dei comuni che, ai sensi dell' art. 16 della presente legge, sono decaduti dal beneficio del finanziamento, all' aggiornamento dei piani predisposti per il quinquennio 1972- 1976.

L' inclusione di nuovi comuni, ai sensi del precedente comma, è effettuata tenendo presenti criteri di priorità :

- a) relativamente ad opere di rifacimento e riattamento dei locali, per i comuni che gestiscono asili – nido ex ONMI o comunque istituiti da enti disciolti;
- b) per i centri di Palermo, Messina, Catania e Siracusa e centri di maggiore sviluppo industriale;
- c) per i centri particolarmente carenti sul piano sociale ed economico;
- d) per i centri dove l' occupazione femminile esige un particolare intervento.



Altri piani per la costruzione, il riattamento, l' impianto e l' arredamento, nonchè per la gestione, manutenzione e funzionamento, in aggiunta a quelli relativi al quinquennio 1972- 1976, sono predisposti dall' Assessore regionale per la sanità , in relazione alle esigenze rappresentate dai comuni, tenuto conto dell' effettivo stato di attuazione dei piani già predisposti nel quinquennio 1972- 1976, della completa realizzazione e avviata gestione degli asili già programmati e sempre con riferimento ai criteri di cui alle lettere a, b, c e d del comma precedente.

ARTICOLO 6

I contributi di cui al precedente art. 5 relativi alla costruzione, al riattamento, all' impianto e all' arredamento sono concessi ai comuni inclusi nei piani di intervento relativi al quinquennio 1972- 1976, nei limiti e con le modalità indicate nei successivi articoli 7 e 8, in relazione alle disponibilità finanziarie residue, dopo che sia stata assicurata la copertura dei piani annuali per la gestione.

Al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione, il riattamento, l' impianto e l' arredamento per gli asili - nido inclusi nei piani di cui al precedente comma, i comuni devono far pervenire all' Assessore regionale per la sanità il progetto esecutivo o la perizia di variante e suppletiva o di adeguamento al costo massimo previsto nel successivo art. 7, ovvero gli atti comprovanti il maggiore costo per la revisione prezzi.

ARTICOLO 7

L' Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, il riattamento, l' impianto e l' arredamento degli asili - nido, in relazione agli standard ed ai minimi volumetrici di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge, in misura non superiore a lire 150 milioni, ivi comprese le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità e assistenza al collaudo.

Gli oneri eccedenti tale limite, se non coperti ai sensi del successivo art. 10, sono a totale carico dei comuni e dei loro consorzi.

Il limite massimo di cui al primo comma del presente articolo può essere modificato, ogni triennio, avendo riguardo alle variazioni del costo della vita, con decreto dell' Assessore regionale per la sanità , adottato di concerto con l' Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere dell' ispettorato regionale tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per gli asili - nido da costruire nelle zone sismiche, il limite massimo del contributo di cui al primo comma può essere aumentato rispettivamente non oltre il 10 per cento e il 7 per cento, a seconda che si tratti di zone sismiche di prima o di seconda categoria.

Per gli asili - nido da realizzare nelle isole minori, il costo massimo di cui al primo comma, eventualmente maggiorato per le zone sismiche, può altresì aumentare non oltre il 15 per cento.

ARTICOLO 8

Sono ammessi al finanziamento per la costruzione, l' impianto e l' arredamento nei limiti del tetto massimo di contribuzione di cui all' art. 7 della presente legge, i progetti inclusi nei piani e non ancora finanziati.

Sono altresì ammessi al finanziamento, ai sensi dell' art. 5, commi secondo e terzo, della presente legge, i progetti di rifacimento e riattamento degli asili – nido istituiti dalla disciolta ONMI e da altri enti pubblici o gestiti dai comuni.

Sono ammessi al rifinanziamento, per l' importo relativo alla differenza tra la somma già finanziata ed il tetto massimo previsto dal precedente art. 7, le perizie di variante e suppletive, nonchè quelle di



adeguamento dei progetti da realizzare nei comuni inclusi nei piani relativi al 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, che non siano decaduti dal beneficio del finanziamento ai sensi dell' art. 16 della presente legge.

ARTICOLO 9

L' Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi ai sensi dell' art. 5, primo comma, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili - nido nel limite massimo annuo di lire 2 milioni per bambino.

Sono ammessi a fruire del contributo per la gestione, oltre ai comuni che hanno ottenuto il contributo per la costruzione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della presente legge, anche i comuni che gestiscono asili - nido, comunque realizzati.

Eventuali variazioni al costo pro - capite annuo di gestione di cui al primo comma sono apportate ogni biennio, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decreto dell' Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Le domande per ottenere il contributo per la gestione devono pervenire all' Assessore regionale per la sanità entro il 30 settembre di ciascun anno.

ARTICOLO 10

I comuni e i consorzi di comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, e regionali, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private da destinare alla costruzione ed alla gestione degli asili - nido.

Sono a carico dei comuni gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato e della Regione.

Titolo III

Norme per la progettazione e la realizzazione degli asili – nido

ARTICOLO 11

In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici, devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili - nido, applicando i seguenti standard:

- a) rapporto asilo - nido popolazione: uno ogni 1800 abitanti;
- b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione: metri quadrati 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1500 metri quadrati.

Nelle zone omogenee << A >> e << B >> di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 metri quadrati.

ARTICOLO 12

Gli asili - nido possono essere collocati in:

- 1) nuove costruzioni in edifici singoli;
- 2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico di scuola materna e/ o scuola elementare;
- 3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;
- 4) locali ristrutturati in edifici esistenti.



Le scelte relative devono essere motivate e devono tenere conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale ed igienico - sanitaria.

ARTICOLO 13

Per le nuove costruzioni, le aree destinate ad asili - nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico approvato o adottato.

Per la realizzazione delle opere di costruzione degli asili - nido si applicano le norme contenute nei commi primo, secondo e terzo dell' art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

ARTICOLO 14

Ogni asilo - nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi, attrezzature e arredi, nonchè della sistemazione delle zone all' aperto, necessari all' armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 metri quadrati.

Le superfici all' aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare, per le costruzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 12, non devono essere inferiori a metri quadrati 300.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo, eventualmente, i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

Per ogni asilo deve essere previsto, di norma, un solo piano ubicato alla prima elevazione fuori terra.

Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell' asilo - nido, nell' ipotesi prevista al n. 2 dell' art. 12, è condizionata da edifici circostanti preesistenti, in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza.

ARTICOLO 15

I lavori di costruzione degli asili - nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche.

Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità dell' opera a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili - nido, si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni contenute nell' art. 2 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Per l' esecuzione delle opere relative alla costruzione degli asili - nido, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19 e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni.

Per l' approvazione del progetto, nonchè per la verifica circa la rispondenza dello stesso alle norme tecnico - regolamentari per la progettazione e la realizzazione degli asili - nido emanate dall' Assessore regionale per la sanità con decreto n. 16451 del 20 settembre 1977, ai sensi dell' art. 13 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 86, si applicano le norme di cui agli articoli 6 e 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.



L'osservanza delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui al comma precedente è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento.

L'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori è affidata all'ispettorato tecnico regionale.

ARTICOLO 16

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili - nido, relativo all'aggiornamento dei piani già predisposti o ad altri piani, il consiglio comunale delibera in ordine alla istituzione, alla ubicazione, alla scelta dell'area per la costruzione dell'asilo - nido, nonché all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale o da liberi professionisti incaricati dal comune e deve pervenire all'Assessorato regionale della sanità entro sei mesi dalla data della delibera di affidamento dell'incarico.

Nel caso in cui il progetto venga affidato ad un libero professionista, la misura massima del rimborso a favore degli enti locali, per le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità ed assistenza al collaudo è stabilita secondo le norme di cui all'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai progetti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora finanziati.

Per i progetti già ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora vengano presentate perizie di variante e suppletive, la misura del rimborso per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, relativamente a queste ultime, viene stabilita con gli stessi criteri previsti nel progetto originario tenuto conto degli eventuali adeguamenti previsti nelle perizie di variante già finanziate.

I comuni inclusi nei piani regionali degli asili - nido, relativi agli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato i progetti esecutivi, decadono dal beneficio del finanziamento.

Le disponibilità finanziarie conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, concorrono a costituire il residuo che, a norma dell'art. 48 della presente legge, è utilizzato per le finalità di cui all'art. 5, secondo comma.

ARTICOLO 17

Gli asili - nido costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei comuni o dei consorzi di comuni.

Titolo IV

Norme per la gestione ed il personale

ARTICOLO 18

La gestione degli asili - nido è affidata ad un comitato di gestione nominato dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile dei comuni e composto:

- a) dal coordinatore dell'asilo - nido, membro di diritto;
- b) da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi;



- c) da due genitori, eletti dall' assemblea delle famiglie utenti del servizio;
- d) da due rappresentanti del personale addetto all' asilo - nido, eletti dal personale stesso;
- e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lettere b e c.

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri di cui alla lett. c del primo comma decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell' asilo - nido. L' assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.

Entro quindici giorni dalla data della nomina dei componenti, il comitato di gestione tiene la sua prima riunione su convocazione del sindaco o del presidente dell' assemblea consortile.

Il comitato di gestione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

ARTICOLO 19

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- a) predisporre i bilanci degli asili - nido;
- b) adottare gli indirizzi pedagogici, assistenziali e organizzativi indicati nel regolamento di cui al successivo art. 20;
- c) decidere circa le domande di ammissione allo asilo - nido e formulare la graduatoria relativa a norma dell' art. 3 della presente legge;
- d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni;
- e) relazionare trimestralmente al comune sull' attività e sul funzionamento degli asili - nido eventualmente affidati a cooperative ai sensi della presente legge.

Il comitato di gestione promuove la convocazione dell' assemblea delle famiglie utenti almeno due volte all' anno.

Per il collegamento con le famiglie e per l' acquisizione degli elementi conoscitivi, ai fini del giudizio sulla ammissione dei bambini all' asilo - nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consortile o dell' unità sanitaria locale dove ha sede il comune, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 20.

ARTICOLO 20

L' Assessorato regionale della sanità elabora, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la gestione degli asili - nido.

Il regolamento è deliberato dal competente consiglio comunale o dall' assemblea consortile dei comuni e deve prevedere, in particolare:

- a) norme per le attività ludiche dei divezzi;
- b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare l' effettiva partecipazione delle famiglie;
- c) norme volte all' attuazione del coordinamento dell' attività dell' asilo - nido con quella dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio;
- d) norme per l' istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;
- e) norme per la determinazione del contributo economico mensile alle spese di gestione a carico delle famiglie utenti, rapportato alla capacità contributiva delle stesse, distinta per fasce di reddito.

ARTICOLO 21

Il personale degli asili - nido comunali o consortili dipende dal comune o dal consorzio dei comuni ed è assunto mediante pubblico concorso secondo le modalità degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, salvo il caso di cui al sesto comma del presente articolo.

Gli operatori che partecipano al concorso e risultano vincitori hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il corso di qualificazione istituito dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 28 e seguenti della presente legge.

(Si omettono i commi terzo, quarto e quinto in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

I comuni e i loro consorzi, nelle more dell'espletamento dei concorsi, possono affidare, mediante convenzione, la gestione dell'asilo - nido secondo le modalità di cui al successivo art. 27 a cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

ARTICOLO 22

L'organico di ciascun asilo è costituito:

1) da personale addetto all'assistenza nel rapporto di uno ogni sei lattanti e uno ogni dieci divezzi, con il compito di esplicitare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal comitato di gestione, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla cura e sorveglianza dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalare le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari, nonché di realizzare il migliore rapporto interpersonale adulto - bambino.

Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di specifiche norme in materia di formazione professionale, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di vigilatrice d'infanzia;
- b) diploma di istituto professionale per assistenza all'infanzia;
- c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;
- d) diploma di maturità magistrale.

Sono fatte salve le preferenze per i diplomi di vigilatrice d'infanzia e di istituto professionale per l'assistenza all'infanzia, di cui alle leggi 19 luglio 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza la frequenza utile ad un corso di qualificazione organizzato ai sensi della presente legge;

2) da personale ausiliario, fornito di licenza elementare, nel rapporto di una unità ogni 12 bambini, con un minimo di tre, per assolvere ai compiti di cucina, di lavanderia e stireria, di pulizia, nonché ad ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.

Il personale ausiliario collabora, altresì, con il personale di assistenza nella cura e sorveglianza dei bambini.

Le funzioni di coordinamento sono svolte da un componente del personale addetto all'assistenza, nominato dal sindaco, sentito il presidente del comitato di gestione.

Il coordinatore dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Ai servizi di amministrazione, economato e manutenzione provvede il comune dove ha sede l'asilo nido.

L'assistenza sanitaria dell'asilo - nido e la vigilanza igienico - sanitaria sono assicurate dall'unità sanitaria locale.



ARTICOLO 23

I concorsi per l' ammissione del personale di assistenza sono per titoli ed esami.

La commissione è composta da:

- a) il sindaco del comune o il presidente dell' assemblea consortile o un loro rappresentante;
- b) un docente di pedagogia presso istituti statali;
- c) un pediatra;
- d) un funzionario del comune con mansioni di segretario.

Le prove d' esame sono le seguenti:

- 1) una prova scritta su una delle seguenti materie:
 - a) periodi dell' età evolutiva (anatomia e fisiopatologia);
 - b) effetti sull' embrione e sul feto di malattie materne;
 - c) età neonatale - nozioni di fisiopatologia;
 - d) alimentazione del lattante;
 - e) alimentazione nel periodo del divezzamento (secondo e terzo anno);
 - f) profilassi delle malattie infettive;
 - g) assistenza al lattante;
 - h) cenni sulle principali malattie infettive contagiose della prima infanzia;
 - i) igiene mentale fisiologica dell' età evolutiva;
 - l) attività ludica, socializzazione ed elementi di fisiologia e sociologia infantile;
 - m) osservazione pediatrica e psicologica del bambino.
- 2) una prova orale sulle stesse materie della prova scritta.

ARTICOLO 24

Per lo svolgimento del concorso di assunzione per il personale ausiliario il comune applica il proprio regolamento.

ARTICOLO 25

I servizi prestati presso strutture pubbliche per la prima infanzia sono valutati con punti 0,10 per ogni mese di servizio.

L' idoneità in precedenti concorsi per la medesima qualifica è valutata con punti 0,50.

ARTICOLO 26

Per gli asili - nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, nonché per tutti gli altri asili - nido, comunque istituiti e realizzati, i comuni o i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi servizi o provenienti da enti soppressi, purchè in possesso dei titoli previsti dall' art. 22 della presente legge per l' ammissione ai concorsi e previa frequenza utile dei corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza e ausiliario di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

ARTICOLO 27

Le convenzioni per l' affidamento del servizio di assistenza e ausiliario dell' asilo - nido alle cooperative devono prevedere:



- a) le finalità specifiche dell' asilo - nido;
- b) la necessità di assicurare la gestione secondo le norme contenute nella presente legge e nel regolamento di gestione deliberato dal comune o dal consorzio di comuni;
- c) il numero dei soci da impegnare tenendo presente il rapporto numerico personale - bambino previsto nella presente legge;
- d) il compenso che il comune o il consorzio di comuni corrisponderanno alle cooperative per l' espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario in relazione alle effettive prestazioni, commisurato alla retribuzione delle corrispondenti qualifiche del personale comunale.

I singoli componenti le cooperative devono essere in possesso dei titoli di studio di cui all' art. 22 della presente legge e sono obbligati a frequentare i corsi di qualificazione professionale di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

La cooperativa ha l' obbligo di provvedere alla sostituzione del personale che non abbia superato il corso.

Le cooperative già costituite inoltrano le istanze per ottenere il convenzionamento al comune dandone conoscenza all' Assessore regionale per la sanità .

Le convenzioni da realizzare secondo uno schema tipo predisposto dall' Assessore regionale per la sanità , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere stipulate per l' espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario.

Le convenzioni hanno la durata di due anni, termine entro il quale i comuni devono espletare i relativi concorsi ed in ogni caso si risolvono il 31 dicembre dell' anno in cui il concorso è stato espletato.

L' onere relativo alle convenzioni grava sull' apposito fondo per la gestione, previsto dalla presente legge.

Il comitato di gestione relaziona ogni tre mesi al comune o al consorzio di comuni interessato sull' attività svolta dalla cooperativa e, ove riscontri carenze o inadempienze nel funzionamento del servizio, propone la risoluzione della convenzione anche prima dello scadere del biennio.

Dell' eventuale provvedimento di risoluzione adottato dal comune o dal consorzio di comuni viene data comunicazione all' Assessorato regionale della sanità .

Titolo V

Norme concernenti i corsi di formazione del personale di assistenza ed ausiliario degli asili – nido

ARTICOLO 28

L' Assessorato regionale della sanità programma e promuove corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario degli asili - nido, in relazione al fabbisogno degli asili - nido esistenti, costruendi, o programmati.

ARTICOLO 29

I corsi sono:

- a) di qualificazione per il personale di assistenza della durata di un anno;
- b) di qualificazione per il personale ausiliario della durata di due mesi;
- c) di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario della durata di due mesi.

Ai corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario, partecipano:

- a) obbligatoriamente, al fine di conseguire la nomina in ruolo, i vincitori dei concorsi comunali di assunzione espletati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge;
- b) obbligatoriamente i soci delle eventuali cooperative convenzionate con i comuni ai sensi degli articoli 21 e 27 della presente legge;



c) obbligatoriamente il personale appartenente alla disciolta ONMI, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso asili - nido ex ONMI;

d) obbligatoriamente il personale di cui all' art. 26 della presente legge;

e) nei limiti del 10 per cento del numero dei posti previsti per il corso, chi, essendo in possesso dei requisiti di cui all' art. 22 della presente legge, faccia richiesta di partecipazione al corso, previa selezione da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo art. 30, dando la preferenza agli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1^o giugno 1977, n. 285.

Al personale di cui alle lettere a, c e d del precedente comma, viene corrisposto, per le ore di effettiva frequenza alle lezioni teoriche svolte oltre l' orario di servizio ordinario, un assegno commisurato all' importo orario previsto per la retribuzione del lavoro straordinario.

E' esonerato dall' obbligo di cui alla lett. a il personale vincitore di concorso che abbia prestato servizio di ruolo presso altri asili - nido, disimpegnando le mansioni proprie della qualifica per la quale ha concorso o che dimostri di avere frequentato utilmente un precedente corso.

Ai corsi di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario partecipa obbligatoriamente il personale di assistenza ed ausiliario in servizio presso gli asili - nido.

ARTICOLO 30

La selezione del personale da ammettere ai corsi di qualificazione ai sensi della lett. e del secondo comma del precedente articolo è effettuata presso ciascun comune, sede del corso, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto dell' Assessore regionale per la sanità .

ARTICOLO 31

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario sono istituiti con decreto dell' Assessore regionale per la sanità e sono gestiti dai comuni ove ha sede il corso attraverso il comitato di gestione di cui ai successivi articoli 38 e 39.

L' Assessore regionale per la sanità , in relazione ai piani di intervento predisposti e al numero dei comuni che hanno bandito o espletato i concorsi per l' assunzione del personale, istituisce corsi in uno o più comuni sedi di asilo - nido, in modo da assicurare nell' ambito di una stessa provincia la partecipazione di personale appartenente a comuni vicini.

Il personale che frequenta i corsi si considera, a tutti gli effetti, in regolare servizio.

ARTICOLO 32

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza hanno durata non inferiore ad un anno con un numero complessivo di ore non inferiore a 1.500, di cui tre quinti dedicate a lezioni teoriche e ad attività di seminario e di gruppo e due quinti al tirocinio pratico, da svolgere presso asili - nido o, in mancanza di questi, presso reparti ospedalieri o universitari di pediatria o di neonatologia.

I corsi di qualificazione per il personale ausiliario hanno durata non inferiore a due mesi con un numero complessivo di ore non inferiore a 250, comprensive del tirocinio.

Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da due docenti delle materie oggetto del corso, nominati dal comune dove ha sede il corso, sentito il comitato di gestione dell' unità sanitaria locale cui appartiene il comune, nonché l' ente da cui dipende il docente.



ARTICOLO 33

Il numero degli allievi per ciascun corso non può essere inferiore a 20, nè superiore a 30.

Le assenze protratte per oltre un terzo del totale delle ore previste nell' art. 32 della presente legge, comportano per l' allievo la non validità del corso, con il conseguente ritardo nell' immissione in ruolo, che resta condizionata alla frequenza utile del corso successivo.

ARTICOLO 34

L' Assessore regionale per la sanità istituisce corsi di aggiornamento con periodicità triennale tenendo presente:

- a) la graduale entrata in funzione degli asili - nido;
- b) la loro collocazione in maniera da assicurare la partecipazione del personale in servizio presso asili - nido siti in comuni vicini.

ARTICOLO 35

I programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione e di aggiornamento sono volti alla conoscenza teorica e pratica dello sviluppo psicosomatico del bambino sino al terzo anno di età.

Il programma di insegnamento dei corsi di qualificazione del personale d' assistenza è così articolato:

1) parte teorica che comprende:

- a) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento ai problemi della nascita e della prima infanzia;
- b) studio delle motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adattamento e di difesa dell' individuo nel suo processo di inserimento nel mondo, particolarmente riferiti alla prima infanzia;
- c) apprendimento di elementi di informazione e di tecniche idonee all' allevamento del bambino, sia in ordine alla sua crescita somatica, sia in ordine alla sua evoluzione psicologica, come maturazione di capacità , di aiuto e di intervento educativo;
- d) informazione, sperimentazione, riflessione su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permettere l' organizzazione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.

Per lo svolgimento del programma sono previste le seguenti discipline:

- a) sociologia della famiglia e dell' educazione;
- b) pedagogia della prima infanzia;
- c) pedagogia sociale;
- d) psicologia dell' età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di vita;
- e) psicologia sociale;

2) parte pratica.

Il tirocinio pratico fa parte integrale del corso e deve essere condotto in varie forme ed in momenti diversi per tutta la sua durata a partire dai primi mesi del corso.

Il tirocinio deve essere condotto sotto la guida di operatori particolarmente qualificati e con la collaborazione di esperti.

ARTICOLO 36

Il programma per la qualificazione del personale ausiliario è così articolato:

- organizzazione dei servizi sociali per l'infanzia con particolare riferimento alle finalità degli asili - nido, alla loro struttura, alla loro configurazione, ed al loro ruolo nell'ambito dei servizi socio - sanitari;
- psicologia elementare in relazione ai rapporti col bambino e con gli adulti;
- puericultura;
- igiene generale;
- igiene alimentare;
- principali malattie dell'infanzia.

ARTICOLO 37

Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario è volto alla riflessione ed all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di qualificazione in relazione:

- all'esperienza di lavoro;
- all'evoluzione dell'organizzazione dei servizi socio -sanitari;
- all'evoluzione delle scienze umane e sociali.

ARTICOLO 38

La gestione dei corsi è affidata ad un comitato di gestione nominato dall'Assessore regionale per la sanità, contestualmente al decreto di istituzione dei corsi e composto da:

- a) il sindaco del comune dove ha sede il corso o un assessore delegato con funzioni di presidente;
- b) i docenti del corso;
- c) due rappresentanti degli allievi eletti dall'assemblea degli allievi.

ARTICOLO 39

Il comitato di gestione dei corsi ha i seguenti compiti:

- a) scegliere la sede di svolgimento delle lezioni teoriche e individuare le strutture per l'espletamento del tirocinio;
- b) avviare e mantenere costanti collegamenti con le strutture di cui alla lett. a) per assicurare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio;
- c) promuovere, in collaborazione con le strutture scolastiche, sociali e sanitarie esistenti nel territorio, iniziative volte a una sensibilizzazione verso la tematica dell'infanzia;
- d) stabilire il calendario delle lezioni teoriche e pratiche, secondo le modalità indicate negli articoli 35, 36 e 37 della presente legge;
- e) segnalare ai comuni da cui dipende il personale i nominativi degli allievi che, nel corso dell'anno, hanno effettuato un numero di assenze superiori a un terzo delle ore previste;
- f) stabilire le modalità con le quali dovrà assicurarsi la presenza dei docenti e segnalare tempestivamente al comune, per i conseguenti provvedimenti, le assenze dei docenti che, nell'arco di due mesi, superino le cinquanta ore.

Il comitato di gestione si riunisce con una periodicità almeno bimestrale e relaziona al comune e all'Assessore regionale per la sanità sull'andamento del corso.



I componenti del comitato durano in carica per tutta la durata del corso; ad essi non spetta alcun compenso, tranne l' indennità di missione, se dovuta, a norma delle vigenti leggi.

ARTICOLO 40

I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti del corso, rilascia, per ciascun allievo, un attestato secondo il modello predisposto dall' Assessorato regionale della sanità .

ARTICOLO 41

Per l' espletamento dei corsi viene corrisposto ai docenti un compenso pari a lire 15.000 per ogni ora di lezione effettuata, in aggiunta al trattamento di missione, se dovuto.

La somma necessaria viene accreditata ai comuni sedi dei corsi, unitamente ad una quota forfettaria di lire 500.000 per spese generali, per ciascun corso.

Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere variati, ogni biennio, con decreto dell' Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in base ai dati relativi all' aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall' Istituto centrale di statistica.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 42

L' Assessore regionale per la sanità provvede agli adempimenti di cui agli articoli 5, secondo e quarto comma, 20, primo comma, 27, quinto comma, e 30, previo parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale.

ARTICOLO 43

Nella presente legge tutti i compiti e le funzioni attribuite ai comuni si intendono attribuiti anche ai consorzi di comuni.

ARTICOLO 44

La commissione prevista dall' art. 3 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è soppressa.
Sono, altresì , abrogate le norme regionali comunque incompatibili con la presente legge.

ARTICOLO 45

Sino all' entrata in funzione delle unità sanitarie locali:

- le tabelle dietetiche di cui all' ultimo comma del precedente art. 4, sono fissate dell' ufficiale sanitario del comune in collaborazione con il consulente di cui all' art. 22;
- l' assistenza sanitaria dell' asilo - nido e la vigilanza igienico - sanitaria dello stesso è assicurata dal comune;



- la designazione dei docenti di cui al terzo comma dell' art. 32 viene effettuata dal comune sede del corso, sentiti i consigli di facoltà delle università o gli enti ospedalieri che operano nel territorio.

ARTICOLO 46

Per l' anno 1979 le domande di cui al quarto comma dell' art. 9 devono pervenire all' Assessore regionale per la sanità entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Per la prima nomina del comitato di cui al precedente art. 18, i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal consiglio comunale o dall' assemblea consortile, tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza. In sede di prima applicazione della presente legge, può non tenersi conto del limite minimo di cui al primo comma dell' art. 33.

ARTICOLO 47

Per le finalità di cui all' art. 5, primo comma, della presente legge, sono utilizzati per un triennio, a far data dal 1979, gli stanziamenti ministeriali provenienti dalla legge 29 novembre 1977, n. 891, tenendo presente la necessità di finanziare prioritariamente, ai sensi dell' art. 9 della presente legge, la gestione degli asili – nido già esistenti o ultimati.

ARTICOLO 48

All' onere derivante dall' attuazione del primo comma dell' art. 9 della presente legge si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891.

ARTICOLO 49

Alle finalità di cui al secondo comma dell' art. 5 della presente legge si provvede con una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891, per l' anno 1978, nonché con le somme utilizzabili, provenienti dalle assegnazioni in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle eventuali disponibilità derivanti dall' applicazione degli ultimi due commi del precedente art. 16.

ARTICOLO 50

Agli oneri derivanti dall' attuazione delle norme contenute nel titolo V della presente legge per gli anni 1980 e successivi, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell' onere di cui al secondo comma dell' art. 10 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.

ARTICOLO 51

A partire dal 1982, al finanziamento dei nuovi asili programmati ai sensi del quarto comma dell' art. 5 della presente legge ed alla gestione degli asili – nido via via ultimati, si fa fronte con i fondi ministeriali ex legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché con le assegnazioni iscritte nel bilancio poliennale della Regione.



ARTICOLO 52

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 14 settembre 1979.

LEGISLAZIONE SANITARIA

PRIMA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Prima dell'emanazione della Legge 833/78 non esisteva nel nostro paese un Servizio Sanitario Nazionale. Il complesso delle leggi che regolamentavano i servizi sanitari era fondamentalmente diviso in:

- leggi riguardanti la sanità pubblica
- leggi riguardanti i servizi ospedalieri

In sintesi ricordiamo:

- il secondo Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS) del 27 luglio 1934
- la L.132/68 che ha istituito l'Ente Ospedaliero, quale ente pubblico il cui compito istituzionale era quello di provvedere al ricovero e alla cura degli infermi

Per l'importanza che queste due norme hanno avuto e per l'impronta organizzativa che hanno dato ai servizi sanitari appare opportuna una sintetica disamina.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie

Raccoglie tutta la normativa emanata prima del 1934 avente carattere sanitario. Molte di queste norme sono state abrogate perchè altre ne sono state promulgate o perchè non sono più applicabili.

Legge 132/68

Con questa norma lo Stato individuava l'Ente Ospedaliero quale struttura pubblica che istituzionalmente doveva provvedere al ricovero e alla cura degli infermi.

La struttura organizzativa di questi nuovi enti è assai diversa da quella degli enti attuali pur tuttavia ancora oggi permane l'impronta impressa con la già citata norma e per molti aspetti è rimasta inalterata. Per effetto dalla legge 132/68 sono stati emanati i seguenti provvedimenti attuativi :

- DPR 128/69
- DPR 129/69
- DPR 130/69

Secondo il DPR 128/69 l'ospedale doveva essere organizzato in modo da assicurare i seguenti servizi:

- servizi igienico/organizzativi
- servizi di diagnosi e cura
- servizi amministrativi generali



IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana così recita:

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato, a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

Per rendere effettivo tale enunciato, nel 1978, dopo una lunghissima discussione parlamentare, è stata varata una delle più importanti riforme per il nostro paese: la Riforma del Servizio Sanitario Nazionale (l'riforma).

I contenuti del suddetto provvedimento sono stati ispirati anche da altri principi costituzionali, oltre che dall'art. 32:

1. il primato della persona umana (art. 2)
2. la pari dignità sociale dei cittadini e la loro uguaglianza di fronte alla legge (art.3)
3. il fondamento dello Stato sulle autonomie locali e il relativo decentramento (art. 5)
4. la competenza legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (artt. 117,118).

Questa importante legge ha determinato il definitivo tramonto del sistema mutualistico basato sul principio assicurativo obbligatorio: tutti i cittadini italiani in quanto tali, hanno diritto alla tutela della salute attraverso le prestazioni erogate dal SSN. La L.833/78 indica anche con quale struttura raggiungere dei precisi obiettivi. Tale configurazione organizzativa prevede un'articolazione a livello centrale, regionale e locale. In particolare, l'Italia è stata suddivisa in *unità organizzative territoriali*, denominate **USL**, *costituite dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei singoli Comuni o associati e delle Comunità montane, i quali, in un ambito territoriale determinato, assolvono i compiti del SSN.*

Per quanto riguarda la sanità il nuovo assetto viene determinato con il D.Lgs.502/92, successivamente modificato con il D.Lgs. 517/93. Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) costituisce il fondamentale strumento mediante il quale si individuano gli obiettivi che il SSN deve perseguire. Dal PSN dovrebbero derivare i Piani Sanitari Regionali.

D. LGS. 502/92 E 517/93

Le principali modifiche strutturali apportate dai decreti legislativi 502/92 e 517/93 sono:

1. Le USL diventano Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e tecnica
2. Si riduce il numero delle USL che dovrebbero coincidere, di norma, con l'articolazione provinciale
3. I grossi ospedali vengono incorporati dall'Azienda USL per diventare Aziende governate con le stesse modalità delle Aziende USL
4. Gli organi delle USL diventano il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori. Il Direttore Generale si avvale del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e dei Servizi Sociali. Il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci esaminano i bilanci con possibilità di formulare proposte
5. All'interno delle USL gli ospedali che non vengono trasformati in Aziende diventano presidi dell'USL



Sulla base delle indicazioni contenute nei decreti delegati ogni Regione ha emanato le rispettive leggi regionali di attuazione per l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

LEGGE 180/78 (LEGGE BASAGLIA) E LEGGE 833/78 RIFORMA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Legge n°180/78 è una diretta conseguenza delle riflessioni avviate in ambienti ospedalieri sul delicato aspetto della gestione sanitaria, umana e sociale del malato mentale. Il trattamento del malato mentale in ambiente coatto si dice tende all'adeguamento alle regole istituzionali più che a favorire un processo di "cura" e di comprensione clinica e umana dei suoi problemi.

La Legge n°180 diventa l'occasione per chiudere i servizi manicomiali e per rinviare ai servizi territoriali la gestione della malattia.

Negli obiettivi indicati all'art.2 della L.833/78 che integra la L.180/78 ed alla quale attualmente bisogna riferirsi per gli interventi psichiatrici di legge. "Il Servizio Sanitario Nazionale persegue la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo ed inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici". Da queste importanti e basilari affermazioni si può desumere che:

- La psichiatria fa parte del servizio sanitario anche il personale medico ed infermieristico e personale sanitario senza altre distinzioni.
- Gli interventi di natura psichiatrica sono orientati alla tutela della salute psichica e non hanno più funzione di custodia.
- La persona che presenta disturbi psichici, è considerata come bisognosa di aiuto, di cura e di assistenza, senza alcuna discriminazione rispetto ad altre patologie cliniche. Il paziente non va più "segregato" ma curato.

La Legge 833/78 prevede che i servizi psichiatrici svolgano la loro attività prevalentemente sul territorio al di fuori delle strutture ospedaliere. L'art.64, infatti, recita "Gli interventi di prevenzione cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extra -ospedalieri". In questo modo il paziente non è sradicato dai suoi interessi quotidiani e dal suo ambiente di vita.

La riforma prevede che siano aboliti gli istituti tradizionali di ricovero dei pazienti psichiatrici, gli ospedali psichiatrici perdono le loro funzioni, questi non possono più ricoverare pazienti e devono essere "gradualmente superati". Ed in ogni caso è vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici.

L'organizzazione dei servizi è demandata alle Regioni che devono disciplinare "l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative, riabilitative, relative alla salute mentale".

Per quanto concerne i ricoveri essi possono essere:

- Volontari
- In regime di "trattamento sanitario obbligatorio"

Il "trattamento sanitario obbligatorio" può essere attuato solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici.

La certificazione per l'accertamento e il T.S.O. secondo l'art.33 della L.833/78 "sono disposti con provvedimento del sindaco su proposta motivata di un medico".

Un medico dell'unità sanitaria locale deve convalidare il T.S.O.

Le procedure devono avvenire secondo i seguenti tempi:

Entro 48 ore il Sindaco deve emanare il provvedimento a seguito della convalida del medico dell'ASL e deve essere notificato entro 48 ore dal ricovero tramite messo comunale al giudice tutelare. Entro le successive



48 ore il giudice tutelare provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà la comunicazione al sindaco. Se non c'è convalida il TSO cessa.

L'art.35 della L.833/78 prevede che se la durata del ricovero si protrae oltre i 7 giorni il medico del servizio psichiatrico deve motivare l'ulteriore permanenza del malato presso il suo reparto e il sindaco deve procedere secondo i principi indicati più sopra.

Nel caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire il TSO il medico deve informare il sindaco che, a sua volta, informa il giudice tutelare.

La legge 833/78 agli artt.33 e 35 prevede che "chiunque può rivolgere al sindaco la richiesta di revoca o di modifica del provvedimento". Se il giudice tutelare non conferma il provvedimento il sindaco deve disporre la cessazione del TSO o ricorrere contro la revoca entro 30 giorni.

È possibile anche il ricorso al Tribunale competente per il territorio contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare.

Il giudice tutelare, inoltre, se intravede la necessità di amministrare il patrimonio dell'infermo, può adottare i provvedimenti urgenti previsti per legge. I soggetti istituzionali che possono operare a diverso titolo, nella presa in carico dei malati mentali sono:

- ASL con i suoi servizi psichiatrici, ospedalieri e territoriali, la quale è competente per legge
- Il Comune per tutti i servizi socio -assistenziali di competenza (economici, abitativi, di Trasporto),
- Gli uffici di lavoro competenti per l'inserimento lavorativo e per i pensionamenti
- La Commissione per il riconoscimento dell'invalidità
- La Regione perché fonte di finanziamenti finalizzati a iniziative di prevenzione, sperimentazione, convenzioni con le associazioni di volontariato
- I Consultori familiari che indirizzano i loro interventi verso i problemi familiari di coppia che a volte sono a monte della patologia psichiatrica
- Le Cooperative di solidarietà sociale e le associazioni di volontariato
- Le associazioni delle famiglie degli psicotici che si sono organizzate in alcune Regioni e che promuovono un sistema di collaborazioni con attività di assistenza al congiunto, accompagnamento e partecipazione ad attività del tempo libero, etc..

LEGGE 11 AGOSTO 1991, n.266

Legge Quadro sul volontariato

È la prima legge organica che riconosce le organizzazioni di volontariato. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata (art.2).

È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente alle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (art.8).

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da :



Contributi degli aderenti

Contributi di privati

Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. Donazioni e lasciti testamentari etc (art.5).

Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Tale iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali (art.6).

Oltre ai benefici di carattere economico, come forme di esenzione fiscale per gruppi organizzati di volontariato, sono possibili convenzioni tra associazioni di volontariato ed Enti pubblici per la gestione di servizi tutelari. Sono infine favorite flessibilità dell'orario di lavoro per permettere ai lavoratori che lo desiderano di impegnarsi come volontari.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N° 104

Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Su iniziativa del Dipartimento per gli Affari Sociali, è stata promossa ed attivata una legge quadro per prevenire forme di handicap e tutelare i diritti civili di coloro che ne sono portatori. La normativa nasce dall'esigenza di colmare le carenze della vigente legislazione nazionale e di superare i limiti delle normative regionali, eliminando la frammentarietà e la settorialità dell'assetto legislativo.

Il provvedimento è diretto a prevenire e rimuovere situazioni invalidanti, a favorire la piena partecipazione sociale dei disabili attraverso idonei interventi assistenziali, nonché a perseguire il possibile miglioramento dell'autonomia personale e l'esercizio dei diritti civili.

All'art. 1 si legge che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Persegue, inoltre, il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata.

Art. 4 Accertamento dell'handicap

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle ASL mediante commissioni mediche.

Art.6 Prevenzione e diagnosi precocce

Essa si attua attraverso:

- L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto e nelle varie fasi di sviluppo della vita.
- L'individuazione e la rimozione negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti
- Gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambienti di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici



- Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap con particolare riguardo alla vaccinazione come la rosalia

Art.7 Cura e Riabilitazione

Il Servizio Sanitario Nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura :

- Gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata nonché gli specifici interventi riabilitativi ed ambulatoriali a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale
- La fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

Art.8 Inserimento ed Integrazione

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- Interventi di carattere socio psico -pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio di aiuto domestico e di tipo economico a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita
- Interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare e superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Provvedimenti che rendano effettivo il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata
- Misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro
- Provvedimenti che assicurano la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato
- Organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri riabilitati per favorire la de istituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato
- Organizzazione di attività extra scolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola

Art.9 Servizio di aiuto personale

Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni e dalle ASL nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea e permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici e protesi.



Legge 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

A) Principi e finalità

La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da *inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia*. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

B) Diritto alle prestazioni.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

C) Sistema di finanziamento delle politiche sociali.

La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, gli enti locali, le regioni lo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

D) Carta dei servizi sociali

Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

I comuni provvedono all'accreditamento.



STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

Il Governo predispose ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Il Piano nazionale indica:

- 1)** le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali
- 2)** le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica
- 3)** le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro
- 4)** gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie
- 5)** gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti
- 6)** i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di accesso ai servizi
- 7)** gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili
- 8)** gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale
- 9)** i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione
- 10)** gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcol dipendenti

Piano di zona

I comuni associati, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione



b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali

c) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni

d) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia

e) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti fornitori dei servizi.

Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- 1)** misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora
- 2)** misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana
- 3)** interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- 4)** misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare
- 5)** misure di sostegno alle donne in difficoltà



6) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie

7) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semi residenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio

8) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale

9) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la utilizzo dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto

GLI ISTITUTI DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB)

Configurazione giuridica delle IPAB

Gli enti pubblici possono essere classificati con differenti criteri. possono essere considerati, per esempio, come enti locali istituzionali e territoriali (Regioni, Province, Comuni).

I primi comprendono le Istituzioni di pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB). Le IPAB sono:

1. *fondazioni*, in quanto insieme di beni vincolati al raggiungimento di particolari fini assistenziali di beneficenza,
2. *aziende di elargizione economica*, in quanto i beni di cui dispongono sono solo un mezzo per il raggiungimento dei loro fini
3. enti *autarchici*, e cioè dotati di potere di autoregolamentazione
4. enti *morali*, ovvero dotati di personalità giuridica e, in quanto tali, soggetti di diritto

Non è molto agevole realizzare una classificazione che riesca esaurientemente ad accogliere ogni sviluppo che si è prodotto dalle originarie IPAB. Senza pretendere di essere esaurienti, possiamo elencare:

- istituzioni che provvedono all'assistenza e beneficenza dei nullatenenti mediante elargizioni in denaro o generi di prima necessità
- istituzioni con finalità socio-sanitarie di ricovero e cura
- istituzioni con finalità educative nei confronti dell'infanzia abbandonata
- istituzioni che inglobano più finalità tra quelle citate



Altra legge importante per l'assistenza è il testo unico della legge sulle competenze comunali e provinciali del 1934.

Nonostante la Costituzione, per arrivare ad una nuova legge in materia sociale, dobbiamo arrivare al DPR n. 616 del 24/07/1977 che completa il trasferimento alle Regioni delle competenze, anche legislative in tale materia. Ai comuni sono attribuite le funzioni relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, comprese quelle esercitate dalle IPAB e ECA. Tra l'altro il concetto di "beneficenza pubblica" è allargato a tutte le attività che si muovono nel quadro della "sicurezza sociale". Finalmente, dopo essere stata a lungo invocata dagli operatori, nel novembre del 2000, viene emanata una nuova legge quadro.

In base a tale legge (328/2000), per le IPAB che erogano servizi sociali è prevista la trasformazione in "Aziende pubbliche di servizi alla persona", con personalità giuridica di diritto pubblico. Sono lasciate alle singole regioni, nel rispetto delle tavole di fondazione, le modalità organizzative e di gestione di queste aziende.

Il principio dell'autonomia amministrativa delle IPAB era già sancito dalla **legge** di riferimento n. **6972** del 1890 (Legge Crispi), la quale prevedeva:

- un'autoregolamentazione per quanto riguarda il funzionamento dell'Ente
- un pieno rispetto della volontà manifestata dai fondatori per quanto riguarda la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e di rappresentanza, purché questi non siano contrari a superiori disposizioni di legge a tutela dell'interesse collettivo

È bene chiarire il significato di tavola di fondazione, concetto spesso citato nei documenti riguardanti le IPAB. Con questo termine si intende il documento *in cui è contenuto l'atto di volontà da cui l'istituzione trae origine, del benefattore*. In questa *carta* inoltre sono contenuti il fine e le modalità di funzionamento della struttura.

Cosa diversa è invece lo statuto che regola in dettaglio la vita dell'ente fissando precise regole di funzionamento ed è espressione dell'autonomia di cui è portatore.

Le tavole di fondazione precedono lo statuto dal quale discendono le modalità di funzionamento per raggiungere le finalità contenute nelle già citate tavole, comprese le modalità organizzative per quanto concerne organi amministrativi.

LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA)

Le residenze extraospedaliere

Le residenze extraospedaliere costituiscono una risposta ai bisogni assistenziali delle persone portatrici di handicap fisici e psichici, degli anziani e dei soggetti non autosufficienti che non possono, per motivi di ordine sanitario e di carattere sociale, essere assistiti al proprio domicilio. Per far fronte a queste necessità sono disponibili nel nostro Paese diverse strutture che offrono diversificati livelli di assistenza e, quindi, in relazione ai problemi degli ospiti è possibile identificare la seguente tipologia di residenzialità extraospedaliere:

1. residenza assistenziale
2. strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali



3. residenze sanitarie d'assistenza (RSA)

Le residenze assistenziali

Rientrano in questa tipologia strutture come le case di riposo, le case albergo, le comunità alloggio; la componente sanitaria è pressoché irrilevante, tanto che non rientrano nel SSN. È previsto che le eventuali necessità infermieristiche e mediche siano soddisfatte con il personale di pari funzioni operante nei distretti sanitari di competenza territoriale.

Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali

La principale finalità di queste strutture è quella di recuperare e curare menomazioni fisiche psichiche e sensoriali attraverso un'adeguata assistenza sanitaria. Sono tipiche le degenze post-acuzie ospedaliere in cui il paziente, superato il momento acuto della patologia, ha bisogno di un'assistenza sanitaria finalizzata al recupero delle sue potenzialità residue. In tali strutture saranno inoltre possibili gli interventi diagnostici e terapeutici e, per questo motivo, avranno disponibilità di persone appartenente al ruolo sanitario.

Le residenze sanitarie assistenziali (RSA)

Se volessimo dare una definizione delle RSA potremmo considerarle come *presidi* che offrono *a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche e psichiche, sensoriali o miste non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un "livello alto" di assistenza tutelare e alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e Province autonome*. È inoltre stato assodato che le RSA devono essere considerate come strutture proprie del SSN, e, come tali, la competenza relativamente all'organizzazione resta alla Regione che la esercita tenendo conto delle compatibilità economiche e normative complessive. Le RSA si differenziano comunque dalle strutture riabilitative per il minor impegno sanitario richiesto in funzione dei bisogni degli ospiti. È interessante rilevare come, attraverso atti del Ministero della Sanità, sia stata stabilita la procedura di ingresso degli anziani nelle RSA. Il passaggio obbligato è quello del parere espresso dall'Unità valutativa geriatrica territoriale, costituita a livello distrettuale e composta da personale medico, infermieristico e di assistenza sociale.

I requisiti organizzativi previsti per le RSA sono i seguenti:

- valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente
- l'assistenza infermieristica diurna e notturna e l'assistenza medica di base
- l'assistenza psicologica
- la cura della persona

Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro sarà computato nell'anzianità di servizio.

L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi.



Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti. Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.

Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica tra la qualifica superiore medesima e quella d'inquadramento.



Parte quarta

Case management



CASE MANAGEMENT

Nell'organizzazione ed erogazione dei Servizi l'approccio più comune è quello di utilizzare un gruppo di operatori con competenze e prestazioni diverse. Un approccio alternativo propone una gestione dei Servizi basata sul presupposto che un operatore con conoscenze e capacità multiple e diversificate possa fungere da raccordo per l'accesso e la fruizione dei Servizi operanti nella struttura di riferimento (siano essi interni o esterni) da parte degli utenti.

LE ORIGINI

Nasce in ambito sanitario come modello di gestione del percorso di cura del paziente, con la finalità di garantire l'appropriatezza delle cure e incrementare la qualità dei servizi. Alla fine degli anni 80 si afferma negli Stati Uniti come il modello più innovativo di assistenza socio-sanitaria.

DEFINIZIONE

Processo di collaborazione che valuta, pianifica, attua, coordina, fa il monitoraggio e valuta le opzioni e i servizi richiesti per soddisfare i bisogni di benessere di un individuo, usando la comunicazione e le risorse disponibili per promuovere la qualità e contenere i costi).

COME SI REALIZZA

Il Case Management non si configura come una professione in sé, bensì come una funzione nell'ambito delle professioni sociali, sanitarie, educative, ecc. Tale funzione consente di affrontare anche situazioni complesse, garantendo all'utente un apporto multisettoriale con una valutazione complessiva del caso e non dei singoli problemi.

Il CM come modalità di lavoro prevede che l'utente/persona svolga una parte attiva e propositiva nel processo.

COME SI ATTUA

Nel sistema dei Servizi, il CM è una funzione che agisce come una sorta di patrocinatore del soggetto/cliente attraverso un'attività di coordinamento tra servizi differenti (interni e/o esterni). Il successo del CM dipende dalla sua integrazione in una rete coordinata di Servizi e dall'uso di strumenti comuni di pianificazione, valutazione e scambio di informazioni sull'utente.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Medico/ infermieristico - Riabilitativo - Psichiatrico - Socio-assistenziale - Sistema dei Servizi.



ALCUNE FASI

1. Identificazione e contatto con la persona
2. Analisi della situazione iniziale (analisi domanda, analisi risorse)
3. Definizione degli obiettivi e predisposizione del progetto (pacchetto di servizi/azioni)
4. Pianificazione del progetto e implementazione del piano individualizzato di sostegno
5. Collegamento e coordinamento fra i servizi attivati
6. Controllo e monitoraggio delle prestazioni
7. Rappresentanza dei bisogni della persona

CHI È E COSA FA IL CASE MANAGER

Il Case Manager può essere definito il referente del caso (denominato anche Responsabile del caso, Referente del caso, Responsabile di programma, Responsabile del Progetto individualizzato). Tra le competenze di base (variabili da regione a regione): fondamenti del diritto pubblico e costituzionale, conoscenza delle politiche e della legislazione sociali, dell'ordinamento sanitario nazionale, del sistema dei servizi sociali, socio – sanitari, e socio – educativi, del contesto sociale, demografico, economico e culturale del territorio, elementi di base per una comunicazione in lingua inglese, fondamenti di psicologia e sociologia per ciò che riguarda la Regione Campania; capacità di comprendere e utilizzare la lingua inglese (in particolare di leggere documenti e testi del settore di riferimento) e di utilizzare strumenti informatici e telematici per ciò che riguarda la Regione Toscana. Sono indicate tra le competenze tecniche la capacità di: ascoltare; gestire colloqui di analisi della domanda e del fabbisogno di servizi; instaurare relazioni di reciproca fiducia; promuovere e garantire le scelte più appropriate per la risoluzione di un problema o per il soddisfacimento di un bisogno; fornire informazioni corrette, chiare e complete sulla rete dei servizi e sulle relative modalità di accesso; orientare; stimolare, motivare e favorire la partecipazione delle persone; rilevare e registrare richieste, bisogni, aspettative; valutare le situazioni di bisogno; mappare e classificare i servizi della rete territoriale; progettare percorsi di fruizione dei servizi; produrre materiali per la divulgazione delle informazioni; smistare e/o segnalare le richieste di aiuto ai servizi e agli enti competenti; raccogliere eventuali reclami e/o suggerimenti per il miglioramento dei servizi (per ciò che riguarda la Regione Campania); quella di analizzare l'evoluzione dei servizi e del quadro normativo, comprendere il ruolo della famiglia nella società italiana e nel contesto europeo, comprendere i fenomeni di devianza sociale, condurre un colloquio e la conoscenza della normativa relativa all'ingresso al lavoro delle categorie deboli (per ciò che riguarda la Toscana).



Sono indicate tra le competenze trasversali la capacità di: scambiare informazioni con altri operatori e altre strutture; raccogliere, elaborare e interpretare le informazioni; documentare la propria attività; comunicare utilizzando strumenti diversi: telefono, computer, lettera, ecc., fronteggiare situazioni impreviste; utilizzare materiali informativi di diversa natura: banche dati, archivi, documenti; osservare e registrare comportamenti individuali e di gruppo attribuire una sorta di riconoscimento giuridico, anche a livello di normativa regionale, all'approccio metodologico - organizzativo del case management ormai ampiamente utilizzato e implementato nel sistema dei servizi socio-sanitari. Gli atti che vi si riferiscono risultano tutti di recentissima emanazione (il 40% è in vigore dal 2007 e solo 1 è precedente al 1999) e si caratterizzano per una certa eterogeneità della materia oggetto di disciplina, a conferma di un'applicazione del case management trasversale ai diversi settori di intervento e alle diverse aree di welfare.

Tutti i documenti normativi analizzati, coerentemente con i principi guida di questo modello organizzativo - assistenziale attribuiscono al case manager funzioni di:

- promozione della presa in carico globale della persona in quanto cura, nell'ambito di équipe multiprofessionali,
- la valutazione multidimensionale del bisogno e la definizione del piano personalizzato di intervento
- responsabile tecnico e istituzionale dei progetti individualizzati di intervento
- facilitazione-mediazione in quanto rappresenta la figura di connessione tra le diverse figure professionali e tra i servizi che intervengono nel percorso assistenziale al fine di garantire interventi unitari ed efficaci, oltre a costituire il punto di riferimento prioritario per il soggetto beneficiario del percorso assistenziale e la sua famiglia
- monitoring in quanto titolare della regia dell'intero processo assistenziale, ne monitora gli sviluppi a garanzia della qualità e continuità assistenziale e ne valuta la coerenza con gli obiettivi definiti nel piano personalizzato. L'esercizio delle funzioni attribuite al case manager nei documenti normativi analizzati, presuppone il possesso di competenze specialistiche nell'area gestionale - organizzativa.

Gli atti tuttavia non si pronunciano né sulle competenze attese né sui requisiti formativi in ingresso. Intervengono sulla figura descrivendola prevalentemente in termini di ruolo, attribuibile a professionalità di provenienza differente, da individuarsi, sulla base delle peculiarità del caso e della tipologia di bisogno cui si deve dare risposta, tra le diverse figure professionali che partecipano al progetto di intervento.



Parte quinta

Appendice

“Studi sulla progettazione, organizzazione, coordinamento e gestione di interventi e servizi socio-assistenziali, educativi e socio riabilitativi (piano d’azione)”